


Dossier sulla riforma all'esame del Senato



Schede, Analisi e commenti pubblicati

da Ossigeno per l'informazione - ottobre 2013

Diffamazione/1. Da dove riparte la riforma

E' prevista lunedì 16 settembre alla Camera dei Deputati la ripresa della discussione sulla riforma della diffamazione avviata nell'Aula di Montecitorio il 5 agosto scorso sul testo varato dalla Commissione Giustizia [\[LEGGI\]](#), che ha come principale obiettivo l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti condannati per questo reato.

Aperto la discussione generale [\[LEGGI IL RESOCONTO\]](#) il relatore Enzo Costa (Pdl) ha spiegato che è stata abolita la circostanza aggravante della diffamazione quando l'offesa è rivolta a un corpo politico (il governo ha dato parere contrario). È prevista inoltre l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 47 del 1948, in base al quale la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione. La nuova legge estende la normativa prevista per la stampa scritta ai giornali online registrati in Tribunale e ai notiziari radiotelevisivi ma non ai blog. La legge propone inoltre una funzione riparatrice della rettifica, che diventa causa di non punibilità penale. La pubblicazione della rettifica invece non incide sulla possibilità di chiedere i danni in sede civile, ma la richiesta deve essere fatta entro due anni e non entro dieci anni, com'è previsto adesso. Si concede inoltre al direttore responsabile di delegare il controllo delle notizie a redattori dei vari settori specificamente indicati.

A nome del Governo il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri ha annunciato la presentazione di un emendamento tecnico per ripristinare la competenza territoriale prefissata per eliminare i guai prodotti dal cosiddetto '[turismo della diffamazione](#)', ovvero la possibilità che il querelante possa scegliere il foro a cui rivolgersi. Alcuni deputati hanno fatto riferimento ai dati e alle proposte di Ossigeno per frenare l'uso intimidatorio delle querele. Francesca Businarolo (M5S) ha proposto di sanzionare esplicitamente in base all'articolo 96-bis del Codice Civile (equo risarcimento) "le cause infondate a fini ricattatori notoriamente attivate dai potenti a scopo intimidatorio". Queste sanzioni sono necessarie, ha detto, perché "adesso chi porta in tribunale un giornalista senza fondato motivo al massimo rischia di pagare le spese legali. Quindi un uomo potente che vuole intimidire un giornalista non ci pensa due volte". Inoltre per evitare che una causa infondata si trascini per molti anni occorrerebbe "una fase di filtro preliminare nel processo civile".

Daniele Farina di SEL ha ricordato che la maggior parte dei giornalisti ormai sono lavoratori precari a basso reddito. "Se il problema è sottrarre l'informazione alle pressioni dei più forti - ha detto - eliminare il carcere e mantenere integralmente la possibilità di chiedere danni patrimoniali senza limiti, non salvaguarderebbe i giornalisti dalle pressioni, sarebbe un lavoro lasciato a metà. Sarebbe ingiusto tutelare i 'giornaloni' e non i piccoli giornali, i giornalisti garantiti e non i precari".

Sandra Zampa (Pd) ha chiesto ulteriori riflessioni e adeguamenti del testo per affrontare il problema dei giornalisti minacciati di querela o raggiunti dalle cosiddette querele temerarie, "utili a intimidire, a spaventare, insomma a convincerli che certe inchieste, certe indagini sulla verità dei fatti è meglio lasciarle perdere". Una sanzione di diecimila euro a carico di chi ricorre alle querele intimidatorie "non è certo un deterrente per un gruppo mafioso o per una grande società, magari quotata in Borsa".

"La professione giornalistica - ha aggiunto l'on. Zampa - va tutelata da una patologia sempre più ricorrente: il tentativo da parte di gruppi di potenti (potenti e criminali, naturalmente) di intimidire la libera informazione facendo ricorso a intimidazioni. Mi vengono in mente indagini

importanti, spesso anche svolte da piccole testate non ricche e, come dire, non accompagnate e circondate da un sistema di strumenti per proteggersi”.

Mirella Liuzzi (M5S) ha detto che la riforma proposta è “ancora inesatta e ambigua”. Il problema delle querele per diffamazione, ha aggiunto, non può essere avulso dall’uso intimidatorio che se ne fa in Italia, e a tal proposito ha citato i dati di Ossigeno per l’Informazione. “È necessario puntualizzare che la disciplina sulla diffamazione non si applica ai commenti postati dai lettori sui blog, anche se pubblicati sulle testate telematiche regolarmente registrate. In caso contrario, una legge nata per difendere la libertà di informazione si trasformerebbe in un’ennesima legge liberticida, legge bavaglio, questa volta non per i giornalisti, ma per gli utenti di Internet”.

Numerosi sono stati gli interventi contro la proposta di considerare riparatrice solo la querela pubblicata integralmente e senza commento, perché ciò “obbligherebbe a pubblicare, con la rettifica, notizie false o addirittura a loro volta diffamatorie”. Molte le critiche anche alla fissazione di un tetto troppo alto alle sanzioni previste in caso di condanna. Numerosi esponenti di centro e di destra hanno invece invocato norme ancora più severe nei confronti dei giornalisti.

[Diffamazione/2. Togliere il carcere è importante ma non basta](#)

Novità, aperture e irrigidimenti. La Camera fatica a imboccare la via delle democrazie occidentali. Ci sarà il freno alle querele intimidatorie?

La riforma della diffamazione, che tornerà in discussione in Aula alla Camera lunedì 16 settembre, potrebbe risolvere alcuni dei problemi per i quali in Italia la stampa è libera solo “parzialmente”, come ha sancito dal 2004 in poi *Freedom House*, il più autorevole osservatorio internazionale sulla libertà di informazione.

L’avvio della discussione, il 5 agosto scorso, ha confermato la volontà convergente di maggioranza, opposizione e governo di: eliminare finalmente l’obbrobriosa pena detentiva attualmente prevista a carico dei giornalisti condannati per diffamazione; estendere il segreto professionale ai giornalisti pubblicisti; regolamentare la rettifica rendendola causa di non punibilità (almeno in parte); risolvere la questione pirandelliana della responsabilità oggettiva del direttore responsabile (consentendogli di delegare altri giornalisti a vigilare sulla correttezza degli articoli pubblicati);

ridurre da dieci a due anni il termine entro cui si può chiedere un risarcimento al Tribunale Civile; evitare, come ha proposto meritoriamente il sottosegretario Cosimo Ferri, che il querelante possa scegliere a piacimento il Tribunale a cui rivolgersi.

Introdurre queste norme sarebbe un bel passo avanti e sarebbe la premessa per la riforma più ampia che rimane quanto mai necessaria e per la quale finora i tempi non sono stati maturi. Bisogna rassegnarsi ad ammettere che il Parlamento italiano non ha ancora una visione complessiva del problema e non è in sintonia con gli standard giuridici in materia di diffamazione adottati dai paesi occidentali, orientati verso la progressiva *depenalizzazione* (cioè verso la regolazione della materia nel Codice Civile, da non confondere con la de-carcerizzazione di cui si sta discutendo che non modifica la configurazione penale) e verso l'inquadramento di queste violazioni nella categoria dei diritti della persona e non, com'è adesso in Italia, nella arcaica categoria della difesa dell'onore.

Il dibattito lo ha confermato. Ha mostrato che di altri problemi emergenti molto seri – l'abuso del diritto di querela a scopo intimidatorio, la enorme diffusione delle intimidazioni e delle minacce messe in atto per bloccare la pubblicazione di notizie sgradite, la cancellazione dagli archivi di notizie di cronaca sacrosante in nome del diritto all'oblio – ancora non si ha piena coscienza.

Tuttavia anche su questi temi ci sono state aperture che fanno ben sperare. Alcuni parlamentari (in particolare Sandra Zampa del Pd, Francesca Businarolo e Mirella Liuzzi del Movimento Cinque Stelle, Daniele Farina di SEL) hanno parlato della folla troppo numerosa di giornalisti minacciati e della particolare vulnerabilità dei giornalisti precari. Ne hanno parlato e hanno proposto di creare un deterrente alle querele temerarie, come propone da tempo "Ossigeno per l'Informazione" e come ha chiesto qualche mese fa la Commissione Parlamentare Antimafia, invocando il diritto dei cittadini di essere informati.

È la prima volta che nell'Aula di Montecitorio si parla esplicitamente di queste migliaia di giornalisti invisibili penalizzati da leggi arcaiche e vuoti legislativi.

Durante il dibattito a Montecitorio alcuni hanno ricordato la celebre sentenza "decalogo" emessa dalla Corte di Cassazione del 1984 per riempire, almeno in parte, un vuoto legislativo durato oltre trent'anni. Con quella sentenza la Cassazione ha agito da supplente del Parlamento, integrando di fatto la legge sulla diffamazione. Lo ha fatto risolvendo alcuni problemi e creandone altri: ad esempio creando il doppio binario giudiziario che ha ulteriormente indebolito i giornalisti, dando la possibilità di querelare un giornalista e di citarlo contemporaneamente (o in alternativa) per danni illimitati. Le lacune legislative rimaste in questi anni hanno consentito arbitrii, ingiustizie, abusi a tutto danno degli autori delle notizie meno gradite ai potenti, delle inchieste sulle vicende di cronaca più delicate e controverse. Quelle lacune limitano tuttora la libertà di stampa e contraddicono lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione.

Purtroppo finora si è parlato poco di questi problemi e dei danni collaterali causati da una legge sulla diffamazione che privilegia l'onore rispetto alla libertà di cronaca. Di queste cose si è parlato solo episodicamente e senza risalire alla causa primaria, solo quando gli effetti scandalosi di

alcune condanne hanno costretto a prendere posizione, quando sono stati colpiti giornalisti molto noti come Giovannino Guareschi, Lino Iannuzzi, Alessandro Sallusti e, di recente, tre giornalisti di "Panorama" condannati a oltre un anno di carcere. Per una malintesa carità di patria non si è data visibilità alle disavventure giudiziarie di centinaia di altri giornalisti meno noti incappati nelle stesse condanne.

Non sono valsi i ripetuti, severi richiami dell'Onu, del Consiglio d'Europa, dell'Osce, della Corte Europea di Giustizia che hanno chiesto alle autorità italiane di correggere le storture più clamorose della normativa. Tutti i richiami e gli appelli sono caduti nel vuoto, grazie anche alla disattenzione della politica e dei media.

In questo clima, mettere a tacere per lunghi anni il giornalista che pubblica notizie sgradite è diventato uno sport nazionale poco costoso e diffusamente praticabile: in Italia le leggi consentono di trascinare facilmente in tribunale l'autore di un articolo indipendentemente da ciò che ha scritto, basta una querela strumentale o una pretestuosa citazione per danni a mettere in gravi difficoltà un giornalista e un giornale. Questa poco onorevole prassi fa dell'Italia l'unico paese dell'Europa occidentale (oltre da quest'anno alla Grecia piegata dalla crisi economico-finanziaria) in cui la libertà di stampa è "parziale". Se il Parlamento riuscirà a mettere un freno a questi abusi, libererà una gran quantità di notizie delicate utili ai cittadini che partecipano alla vita pubblica, notizie che è diventato troppo rischioso pubblicare.

- See more at: <http://www.ossigenoinformazione.it/2013/09/diffamazione-1-31198/#sthash.bZ2w7eia.dpuf>

[Diffamazione/3](#)

[Non bastano i rattoppi a una legge punitiva](#)

La Legge sulla Stampa che prevede il carcere da 1 a 6 anni (più la multa) fu approvata per limitare l'Art. 21 della Costituzione. Poi arrivò il decalogo della Cassazione

Con una notizia che mette in cattiva luce una persona (dicendo, ad esempio, che un personaggio pubblico è coinvolto in uno scandalo, è stato arrestato, condannato o ha cattive frequentazioni) un giornalista certamente danneggia la reputazione di quella persona. Ma dovrebbe essere pacificamente riconosciuto che se lo ha fatto in nome del diritto di cronaca, del diritto dei cittadini di conoscere fatti e circostanze di interesse generale, lo fa legittimamente e non deve essere punito.

La persona che si ritiene diffamata deve potere legittimamente rivolgersi a un giudice, ma la questione dovrebbe essere risolta nei tempi più brevi, poiché se l'accertamento dura molto a lungo, ciò pesa come una censura impropria sulla possibilità di sviluppare e diffondere ulteriori notizie

sull'argomento. In Italia purtroppo le cose vanno proprio così. Possono passare anni prima che il giudice accerti come stanno le cose. Le lungaggini dei processi per diffamazione e delle azioni civili promosse contro i giornalisti pesano moltissimo sull'attività giornalistica e pesano sempre di più.

Fino a qualche anno fa le querele per diffamazione venivano giudicate per direttissima: il giudice doveva decidere entro trenta giorni se la querela aveva fondamento o doveva essere archiviata. Adesso non è più così. Cosa si potrebbe fare? Come hanno suggerito autorevoli esperti, il pm, quando riceve la denuncia-querela, dovrebbe svolgere una indagine istruttoria prima di avviare il procedimento. Se questa prassi fosse sancita, il disinvolto uso intimidatorio della querela per diffamazione, molto praticato in Italia, sarebbe fortemente limitato. Anche per i risarcimenti danni presentati ai Tribunali civili si dovrebbe sancire una procedura analoga. Le richieste di risarcimento infondate, presentate a scopo intimidatorio, sono ancora più numerose delle querele penali e più condizionanti. Il testo della riforma della diffamazione in discussione alla Camera non affronta questo aspetto, e invece dovrebbe farlo.

Le leggi certamente non possono prevedere tutto, non possono spaccare il capello in quattro, non possono regolare tutte le fattispecie possibili. Ma devono risolvere i problemi principali. Ed è evidente che in Italia, una volta tanto che si mette mano alla materia, non basta eliminare la pena del carcere per evitare a chi è condannato per diffamazione di finire in galera. È giusto sostituire la pena detentiva con pene pecuniarie sopportabili, proporzionate, di entità prevedibile. Ma è anche evidente a chiunque sappia come vanno le cose, che serve anche una norma in grado di impedire l'abnorme uso intimidatorio che si fa in Italia delle querele e delle azioni civili per risarcimento danni.

Se la legge non prevede opportuni correttivi i processi diffamazione e per danni resteranno lunghi e costosi, a tutto svantaggio della parte più debole, che di solito è il giornalista, e di conseguenza a danno dei lettori dei giornali che a causa dei processi in corso, certe notizie non le troveranno.

Il problema è che il giornalismo di cronaca fa paura. La legge italiana sulla diffamazione fa sì che un giornalista possa essere condannato anche se ha agito nell'interesse generale: è accaduto più volte e la Corte Europea lo ha riconosciuto. Per garantire il diritto di cronaca, la legge deve dire più chiaramente in quali circostanze questo diritto prevale sul diritto alla buona reputazione, sul diritto alla privacy, sulla segretezza di determinate attività e sulle prerogative di personaggi e enti pubblici e privati. Precisare questi criteri è una scelta politica importante. Una scelta rivelatrice del grado di libertà di un sistema politico.

In Italia il confine che i giornalisti devono osservare quando parlano delle persone è stato fissato 65 anni fa penalizzando i giornalisti. È fissato tuttora dalla "Legge sulla stampa" approvata a febbraio del 1948 dall'Assemblea Costituente che, dopo la stesura della Costituzione, restò in carica oltre la scadenza del mandato elettivo proprio per approvare questa legge.

Erano tempi duri. Dopo la dittatura fascista, dopo la nascita della Repubblica, la Costituzione repubblicana aveva ripristinato le libertà soppresse dal regime. Aveva regolato il settore della stampa con l'Articolo 21 che recita: *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”*.

L'Articolo 21 fu segno una grande apertura e rimane tuttora un caposaldo della struttura democratica della Costituzione della Repubblica. L'art.21, fra l'altro, ha abrogato la censura di Stato del regime fascista; ha messo al bando i facili sequestri di giornali e stampati propri del vecchio regime; ha decretato la più ampia libertà di espressione e di critica, sul modello delle grandi nazioni democratiche.

Ma, appena fu concessa, quella libertà fu ritenuta troppo ampia. La Repubblica, nata da meno due anni, stava vivendo tempi convulsi. Una assoluta libertà di stampa fu considerata pericolosa. Perciò la stessa Costituente che l'aveva concessa la ridimensionò, approvando a tamburo battente la ben più restrittiva Legge sulla Stampa tuttora vigente.

Secondo l'articolo 595 del Cp, *“se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”*. L'articolo 13 della legge sulla stampa 47/1948 è un macigno: *“Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258”*.

La sanzione detentiva è pesante. Ma nel 1948 i giornalisti facevano paura e si scelse il polso duro. Si temeva che una stampa forte condizionasse le istituzioni politiche repubblicane, ancora deboli. Poi i tempi sono cambiati. Le istituzioni si sono consolidate, ma quella sanzione eccessiva è rimasta e con il passare del tempo si è rivelata sempre più ingiusta, sproporzionata, penalizzante nei confronti dei giornalisti e della libera stampa. Molti magistrati chiamati a sanzionare la diffamazione a mezzo stampa se ne sono resi conto e ne hanno attenuato gli effetti con una interpretazione comprensiva. Altri magistrati ci sono andati giù pesante e ogni volta che una sentenza è stata particolarmente dura, ogni volta che è stato irrogato il carcere a un giornalista conosciuto, reazioni indignate, scandalizzate hanno sollecitato il Parlamento a intervenire. Ma invano. In 66 anni il Parlamento non ha trovato il tempo di allineare la normativa del '48 ai nuovi tempi.

Da questa inadempienza è nato un vuoto legislativo parzialmente colmato nel 1984 dalla Corte di Cassazione, con una sentenza conosciuta come il *“decalogo”*, poiché detta in dieci punti, articolata come un disegno di legge, i criteri a cui si devono attenere i giornalisti quando scrivono le notizie. Da allora quella sentenza *“fa giurisprudenza”*, cioè regola la materia come una legge. Non tutto ciò che è scritto in quella sentenza è stato positivo per i giornalisti e per il mondo dell'informazione. Ad esempio, la sentenza-decalogo ha aperto la possibilità di perseguire il giornalista contemporaneamente sia in sede civile che in sede penale: una scelta che ha ulteriormente indebolito i giornalisti.

Con quella sentenza la magistratura ha rubato il mestiere al Parlamento, che non è riuscito a intervenire neppure successivamente per mettere ordine nella materia. Da allora sono passati 29 anni. Il Parlamento ha ricevuto numerosi e ripetuti richiami e sollecitazioni da parte di vari organi internazionali. I problemi non risolti hanno continuato a incancrenire e a produrre effetti negativi sempre più gravi. Anche a causa dell'uso intimidatorio della diffamazione, secondo autorevoli organismi internazionali da dieci anni fa l'Italia non è più uno dei paesi in cui la stampa è "libera" ma un paese in cui la stampa è "parzialmente libera".

In questi anni è stato spiegato in tutti modi e in tutte le sedi che il giustificato timore dei giornalisti di subire le pesanti sanzioni previste dalla legge del 1948 limita la libertà di espressione e il numero enorme di intimidazioni attuate con la violenza e con l'abuso degli strumenti legali contraddice lo spirito dell'Articolo 21. Adesso il Parlamento ha la possibilità di cambiare quella legge. Si spera che non si limiti a fare qualche frettoloso rattoppo.

- See more at:

<http://www.ossigenoinformazione.it/2013/09/diffamazione-3-non-bastano-rattoppi-a-una-legge-punitiva-31202/#sthash.oV65PsWn.dpuf>

[Diffamazione/4. Sessanta anni di condanne scandalose](#)

Nel 1954 l'autore di "Peppone e don Camillo", querelato da De Gasperi, scontò 409 giorni di carcere. La stessa legge sulla stampa ha prodotto il caso Sallusti e le querele intimidatorie

La riforma della legge sulla diffamazione in discussione alla Camera dovrebbe mettere fine a una lunga serie di episodi per cui l'Italia è additata in Europa come un paese che dà il cattivo esempio sulla libertà di stampa.

Il caso Sallusti del 2012 è solo l'ultimo clamoroso caso di un giornalista italiano condannato ad andare in prigione per diffamazione a mezzo stampa, condannato a una pena eccessiva, sproporzionata che ha un effetto intimidatorio su tutti i giornalisti.

Il primo caso che fece scalpore nell'Italia repubblicana si verificò nel 1954: Giovannino Guareschi, giornalista e scrittore, il celebre autore di "Peppone e don Camillo", fu condannato al carcere per aver diffamato il presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi e scontò 409 giorni in cella. Era stato querelato da Alcide De Gasperi. Aveva pubblicato un documento che metteva in cattiva luce De Gasperi e quel documento non fu ammesso al processo.

I casi sono stati numerosi. Molti hanno riguardato giornalisti poco noti e non hanno avuto l'onore della cronaca, come l'ha avuto invece, ad esempio, nel 2012, la clamorosa condanna a 14 mesi di reclusione di Alessandro Sallusti che, dopo alcuni giorni di arresti domiciliari, ottenne dal

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la commutazione della pena detentiva in una multa. Una decisione accompagnata da un forte richiamo al Parlamento a cambiare finalmente quella benedetta legge punitiva del 1948. Nei mesi precedenti il Senato aveva discusso per settimane la riforma partendo dalla cancellazione del carcere, ma strada facendo il testo si era riempito di norme ancor più punitive per i giornalisti ed era stato accantonato.

E dopo il caso Sallusti ci sono state altre condanne che fanno vergognare l'Italia e sono arrivati altri richiami dalle organizzazioni internazionali.

Il Consiglio d'Europa, l'OSCE, Article 19, da ultimi, hanno raccomandato alle autorità italiane di eliminare le pene detentive e di prevedere in alternativa pene pecuniarie commisurate all'entità del danno e alle capacità economiche del giornale e del giornalista ritenuto colpevole.

Nel vuoto in cui sono caduti tutti gli appelli è nato il caso tutto italiano dei giornalisti che subiscono intimidazioni e censure improprie attraverso il facile abuso del diritto di querelare per diffamazione i giornalisti e di chiedere i danni per ciò che scrivono. Una legislazione arcaica e punitiva verso i media permette tutto ciò, consente di bloccare a lungo le notizie sgradite a chiunque dispone di mezzi economici per intentare cause infondate. L'uso intimidatorio della querela nei confronti dei giornalisti è una forma di censura camuffata che non fa onore all'Italia. Piccole correzioni legislative possono impedire questi abusi che non si verificano negli altri paesi europei.

La pena carceraria per diffamazione è stata abolita da molti paesi. Molti paesi inoltre hanno *de-penalizzato* la diffamazione a mezzo stampa (il Regno Unito lo ha fatto nel 2009 in seguito a una grande campagna di mobilitazione sociale condotta dalla organizzazione non governativa Article 19). Questi paesi regolano efficacemente queste violazioni con norme del Codice Civile. In Italia invece la diffamazione è un reato penale ed è destinata a restare tale. La riforma in discussione alla Camera non ha preso nemmeno in considerazione l'ipotesi di de-penalizzare, nonostante alcuni deputati abbiano ricordato che la legislazione internazionale è orientata in questo senso e ci sono specifiche raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Onu, dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE e da altri autorevoli organismi.

Da oltre cinquant'anni, dopo ogni condanna a pene detentive, le organizzazioni dei giornalisti protestano e chiedono al Parlamento di eliminare il carcere. Le stagioni politiche non sono apparse mai buone per invocare una riforma dell'intera legge sulla stampa che regola la materia e produce varie aberrazioni: non solo le condanne alla galera che altri paesi giudicano barbare, ma anche il vuoto normativo che permette di intimidire per vie legali i giornalisti che trattano notizie scomode.

- See more at:

<http://www.ossigenoinformazione.it/2013/09/diffamazione4-da-guareschi-a-sallusti-60-anni-di-condanne-scandalo-31204/#sthash.PO4zvxt0.dpu>
f

[Diffamazione. Un deterrente più efficace](#)

contro le querele pretestuose

Dichiarazione di Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l'informazione

Le frequenti strumentalizzazioni a scopo intimidatorio delle querele per diffamazione a mezzo stampa e della cause che si possono promuovere per chiedere i danni all'autore di un articolo e a chi lo pubblica sono abusi del diritto gravi e incontrastati in Italia. Con questi strumenti di pressione, senza violare la legge chi vuole può bloccare a lungo chi pubblica notizie e inchieste sgradite. Chi commette questi abusi limita la libertà di stampa, ma non incorre in nessuna sanzione.

La Camera dei Deputati – impegnata da martedì 18 settembre a cancellare, com'è giusto, la pena del carcere che attualmente è prevista per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa – incorrerebbe in una grave svista se non cogliesse l'occasione per creare un deterrente efficace in grado di impedire l'uso intimidatorio delle querele e dei risarcimenti motivati pretestuosamente.

Le norme inserite nel testo in discussione per punire chi commette questi abusi, sono importanti, ma sono insufficienti. La somma da mille a diecimila euro, che il giudice può imporre di versare (nella cassa delle ammende) a chi presenta una querela pretestuosa, non scoraggia i querelanti più facoltosi, fra i quali possono esserci imprese e aziende quotate in Borsa. Inoltre questa norma riguarda solo il settore penale, lasciando campo libero alle cause civili strumentali, che possono essere promosse a prescindere dalle querele per diffamazione e sono ormai le più numerose e incidenti. Ed essendo inflitta al termine del processo, questa sanzione, non riduce il grave effetto intimidatorio che la querela per diffamazione immotivata esplica per anni per il solo fatto di essere stata ammessa e continua a esplicitare finché il giudizio è pendente.

Sarebbe perciò opportuno: innalzare l'importo della sanzione per le querele immotivate; subordinare l'incriminazione del giornalista querelato all'esito di una indagine istruttoria del pm; prevedere che il giudice filtri le citazioni per danni giudicandone l'ammissibilità; richiamare espressamente, fissandone i parametri, l'applicazione del risarcimento equitativo previsto dall'Art.200 del Codice Civile che il giudice può imporre alla parte soccombente a favore della persona portata immotivatamente in giudizio.

Ossigeno auspica inoltre: una modifica alla norma che impone la pubblicazione della rettifica senza commento; una chiara delimitazione della facoltà concessa al direttore di delegare ad altri la responsabilità sul controllo dei testi; l'eliminazione dall'art.2 delle ambiguità che rischiano di portare in Tribunale per diffamazione e ingiuria gli autori di post e commenti pubblicati sui blog e sui social network.

Diffamazione/5.

Rettifica senza commento? Un buco nell'acqua

Vanifica la possibilità di evitare le querele. La vera soluzione consiste nel far sentire ai lettori anche l'altra campana senza che sia il giudice a imporlo

Con la norma che impone di pubblicare senza commento le precisazioni e le rettifiche affinché ciò valga a non essere querelati per diffamazione, il Parlamento rischia di fare un buco nell'acqua, di perdere una buona occasione per disciplinare la diffamazione a mezzo stampa in modo efficace, limitando l'uso intimidatorio che si fa delle querele e allineandosi alla più moderna giurisdizione internazionale che poggia su un pilastro essenziale: l'interazione fra media e lettori. Nella società interconnessa in cui viviamo, la completezza dell'informazione e i diritti delle persone sono entrambi rispettati solo se, con un fair play sconosciuto in Italia, oltre alle notizie, i media propongono ai loro lettori, le precisazioni e le rettifiche che ricevono dalle persone chiamate in causa. Questo fair play è necessario anche nella faziosissima Italia e può affermarsi se è incoraggiato da norme sulla diffamazione che scoraggiano toni e metodi guerreschi e incoraggiano una corretta dialettica. È evidente che per arrivarci serve un disarmo bilaterale: da parte dei giornali e da parte dei querelanti. I giornali devono rinunciare a parlare ex cattedra, a dire la loro negando ai lettori di conoscere le repliche risentite, le smentite e le rettifiche delle persone che chiamano in causa. In Italia nella maggior parte dei casi un giornale pubblica le repliche che contraddicono ciò che è stato scritto solo se un giudice obbliga a farlo con una sentenza. Questa prassi non va a onore del giornalismo. A loro volta, le persone che di volta in volta si ritengono danneggiate, soprattutto se sono personaggi pubblici, devono rinunciare a reagire alla pubblicazione di una notizia scorretta impugnando la querela o chiedendo un risarcimento con la stessa furia che un tempo (non molto tempo fa) ispirava i duelli per lavare l'onore offeso e che oggi ispira liti giudiziarie che mirano a svillaneggiare o a distruggere chi ha osato intaccare la propria credibilità. Nei duelli cavallereschi, oggi possiamo dirlo, non era la verità a trionfare, ma la forza e l'abilità nell'uso delle armi. In democrazia invece deve trionfare proprio la verità, che non è puramente soggettiva, ma una conoscenza che si forma attraverso la percezione collettiva, è difficile da cogliere, può essere falsamente rappresentata da una informazione sbagliata o incompleta,

ma può essere corretta e precisata da ulteriori messaggi. Chi è impegnato nella vita pubblica, soprattutto chi riveste incarichi e funzioni di rappresentanza, non può prescindere da questa realtà. Deve accettare che i cittadini formino la propria opinione attraverso i media e che i media possano esprimere critiche e dubbi che intaccano la sua credibilità. E deve sapere che il modo più civile ed efficace di ristabilire la verità consiste nel fare conoscere la propria versione dei fatti agli stessi lettori che hanno ricevuto il messaggio negativo. Perfino di fronte alla ingiusta contestazione di un'accusa circostanziata (l'attribuzione di un fatto determinato, dice la legge) il modo migliore di "lavare l'onta" consiste nell'ottenere che lo stesso giornale che ha formulato l'accusa faccia sentire l'altra campana, presenti la propria versione in modo visibile, rispettoso, e la legge dovrebbe riconoscere che se la controversia viene chiarita in questo modo non c'è spazio per ulteriori rinvii. La legge in discussione alla Camera ha imboccato questa strada, ma l'ha lasciata a metà. Il testo considera causa di non punibilità sul piano giudiziario la pubblicazione della rettifica, ma a condizione che essa sia pubblicata senza commento. Qui casca l'asino. Escludere la possibilità di commentare la rettifica vanifica la possibilità di regolare così la maggior parte delle querele per diffamazione, perché una rettifica così concepita equivale a una totale ritrattazione del giornale e non c'è nessun bisogno di cambiare la legge per far cadere la querela quando l'autore dell'articolo si rimangia tutto e si cosparge il capo di cenere. Ragionevolmente invece si può pretendere che un giornale ospiti tempestivamente una replica formulata in modo rispettoso. Si può perfino imporre che quel giorno, nella stessa pagina, nella stessa edizione non sia seguita da nessun commento o confutazione, ma non si può impedire che successivamente possa essere pubblicata una controreplica per precisare e confutare, con lo stesso rispetto, la contro-verità che è stata esposta. È indispensabile concedere questa facoltà se non si vuole ricadere nel duello in cui i contendenti sparano uno alla volta e vince chi ha la mira migliore. La verità è fatta di molte sfumature. Spesso non vengono colte tutte al primo approccio. Ci si avvicina alla verità per approssimazioni successive. E allora perché non ammettere precisazioni e repliche che a loro volta possono richiedere precisazioni? Ad esempio, se un giornale ha scritto che Tizio è sospettato ragionevolmente di aver rubato mille pecore, e Tizio smentisce dicendo che non è vero, il giornale a cui si impone di pubblicare la smentita deve poter replicare, se ciò gli risulta: "è vero che non ha rubato mille pecore, ma 999". O si ragiona così o il rischio che vinca il più forte resta altissimo.

Diffamazione. Un deterrente più efficace contro le querele pretestuose 16 set 2013

Dichiarazione di Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l'Informazione

Le frequenti strumentalizzazioni a scopo intimidatorio delle querele per diffamazione a mezzo stampa e della cause che si possono promuovere per chiedere i danni all'autore di un articolo e a chi lo pubblica sono abusi del diritto gravi e incontrastati in Italia. Con questi strumenti di pressione, senza violare la legge chi vuole può bloccare a lungo chi pubblica notizie e inchieste sgradite. Chi commette questi abusi limita la libertà di stampa, ma non incorre in nessuna sanzione.

La Camera dei Deputati - impegnata da martedì 18 settembre a cancellare, com'è giusto, la pena del carcere che attualmente è prevista per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa - incorrerebbe in una grave svista se non cogliesse l'occasione per creare un deterrente efficace in grado di impedire l'uso intimidatorio delle querele e dei risarcimenti motivati pretestuosamente.

Le norme inserite nel testo in discussione per punire chi commette questi abusi, sono importanti, ma sono insufficienti. La somma da mille a diecimila euro, che il giudice può imporre di versare (nella cassa delle ammende) a chi presenta una querela pretestuosa, non scoraggia i querelanti più facoltosi, fra i quali possono esserci imprese e aziende quotate in Borsa. Inoltre questa norma riguarda solo il settore penale, lasciando campo libero alle cause civili strumentali, che possono essere promosse a prescindere dalle querele per diffamazione e sono ormai le più numerose e incidenti. Ed essendo inflitta al termine del processo, questa sanzione, non riduce il grave effetto intimidatorio che la querela per diffamazione immotivata esplica per anni per il solo fatto di essere stata ammessa e continua a esplicitare finché il giudizio è pendente.

Sarebbe perciò opportuno: innalzare l'importo della sanzione per le querele immotivate; subordinare l'incriminazione del giornalista querelato all'esito di una indagine istruttoria del pm; prevedere che il giudice filtri le citazioni per danni giudicandone l'ammissibilità; richiamare espressamente, fissandone i parametri, l'applicazione del risarcimento equitativo previsto dall'Art.200 del Codice Civile che il giudice può imporre alla parte soccombente a favore della persona portata immotivatamente in giudizio.

Ossigeno auspica inoltre: una modifica alla norma che impone la pubblicazione della rettifica senza commento; una chiara delimitazione della facoltà concessa al direttore di delegare ad altri la responsabilità sul controllo dei testi; l'eliminazione dall'art.2 delle ambiguità che rischiano di portare in Tribunale per diffamazione e ingiuria gli autori di post e commenti pubblicati sui blog e sui social network.

[Diffamazione: OSCE all'Italia, depenalizzate](#)

16 set 2013

Appello da Vienna: non basta abolire il carcere, occorre una completa depenalizzazione e anche un blocco alle cause civili infondate a scopo intimidatorio

VIENNA - "Esorto i legislatori italiani a riconsiderare il testo della riforma della diffamazione a mezzo stampa al fine di depenalizzarla completamente", ha auspicato Dunja Mijatovic, Rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) in una dichiarazione diffusa a Vienna. Mijatovic, che si batte per la depenalizzazione di questo illecito in tutti i paesi, esprime "preoccupazione" per il fatto che la riforma italiana all'esame della Camera dei Deputati martedì 17 settembre non si ponga questo obiettivo.

"Accolgo con favore l'abolizione della pena detentiva, ma ciò non basta: la diffamazione - ha aggiunto Mijatovic - deve essere completamente depenalizzata. Il solo rischio che facendo la cronaca dei fatti si possa incorrere in sanzioni penali di qualsiasi tipo può avere un effetto raggelante sul giornalismo d'inchiesta".

Mijatović ha inoltre fatto notare che la riforma in discussione non impedisce le cause civili infondate che possono essere promosse nei tribunali civili per intimidire i media con richieste di risarcimento danni.

Leggi il comunicato in lingua inglese: <http://www.osce.org/fom/104992>

Diffamazione. Voto riforma slitta. Presentati altri emendamenti 17 set 2013

Per creare un deterrente alle cause civili infondate e mettere un tetto massimo alla cifra che il colpevole può essere condannato a versare

Le votazioni sulla riforma della diffamazione a mezzo stampa cominceranno alla Camera dei Deputati dopo il voto sulle nuove disposizioni in materia di contrasto all'omofobia, probabilmente mercoledì 19 settembre. Nel frattempo alcuni deputati hanno presentato nuovi emendamenti al testo varato dalla Commissione Giustizia prima della pausa estiva.

In particolare, alcuni deputati propongono di eliminare la clausola che obbliga a pubblicare la rettifica "senza commento" e di reinserire il tetto di 30 mila euro alla somma massima che il giudice può ordinare di pagare a titolo di danno non patrimoniale a chi è riconosciuto colpevole di diffamazione a mezzo stampa.

Sono state proposte inoltre sanzioni economiche più alte per scoraggiare la presentazione di querele immotivate.

Il testo originario e quello varato dalla Commissione riguardano solo le querele penali. Ma, accogliendo varie obiezioni, alcuni deputati propongono ora di aggiungere alcune modifiche al Codice Civile per creare un deterrente anche contro le cause civili per diffamazione infondate.

Due emendamenti, pressoché analoghi, presentati da Businarolo e Liuzzi (M5S) e da Gelmini (Pdl) propongono che l'art. 96 del Codice Civile sia integrato con la seguente norma: "Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto".

Un emendamento del Governo propone infine che le querele per diffamazione relative a "comunicazione telematica" siano giudicate dal giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Corte Diritti dell'Uomo: diffamazione non può essere reato penale 19 set 2013

Così si viola la libertà di espressione, dice la Corte di Strasburgo accogliendo il ricorso di due giornalisti portoghesi condannati a Lisbona

[Secondo i giudici di Strasburgo](#) la Corte d'appello di Lisbona ha violato il diritto alla libertà d'espressione con la condanna penale per diffamazione di Eduardo Welsh e Gil Canha (rispettivamente vice direttore e direttore del giornale satirico *Garajau*, che ha cessato le pubblicazioni). I giudici hanno annullato l'assoluzione in primo grado ingiungendo di pagare una multa per danni morali rispettivamente di 3.620 e 5.000 euro per due articoli (pubblicati rispettivamente nel 2004 e nel 2006) nei quali criticavano l'allora vicepresidente della regione di Madeira João Cunha e Silva.

Nella sentenza del 17 settembre 2013 i giudici della Corte europea dei diritti umani hanno scritto che il tribunale portoghese "ha rotto l'equilibrio che deve esserci tra la salvaguardia del diritto alla libertà di stampa e quello del vice presidente della regione di Madeira a veder protetta la sua reputazione" e hanno aggiunto che "indipendentemente dalla severità della condanna inflitta, l'esistenza stessa di una sanzione penale in questo caso, è tale da provocare un effetto dissuasivo sul contributo che la stampa porta al dibattito su temi di interesse generale, che non può essere ammesso che in casi particolarmente gravi".

La decisione dei giudici portoghesi infrange infatti, secondo quelli di Strasburgo, l'[articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo \(CEDU\)](#) sulla libertà d'espressione.

L'Italia è uno dei paesi in cui la diffamazione è ancora perseguita dal Codice Penale. La riforma in esame della Camera dei Deputati propone di abolire la pena del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa, ma non affronta il nodo della depenalizzazione, sollecitata da vari organismi internazionali. Proprio alla vigilia dell'inizio delle votazioni del provvedimento in Aula, è arrivato un [nuovo appello dell'OSCE](#).

“Esorto i legislatori italiani a riconsiderare il testo della riforma della diffamazione a mezzo stampa al fine di depenalizzarla completamente”, ha auspicato Dunja Mijatovic, Rappresentante per la libertà dei media dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) in una dichiarazione diffusa a Vienna. Mijatovic, che si batte per la depenalizzazione di questo illecito in tutti i paesi, ha espresso “preoccupazione” per il fatto che la riforma italiana all’esame della Camera dei Deputati non si ponga questo obiettivo.

“Accolgo con favore l’abolizione della pena detentiva, ma ciò non basta: la diffamazione – ha detto Mijatovic – deve essere completamente depenalizzata. Il solo rischio che facendo la cronaca dei fatti si possa incorrere in sanzioni penali di qualsiasi tipo può avere un effetto raggelante sul giornalismo d’inchiesta”.

Mijatović ha inoltre fatto notare che la riforma in discussione non impedisce le cause civili infondate che possono essere promosse nei tribunali civili per intimidire i media con richieste di risarcimento danni.

Anche il Parlamento Europeo chiede ai paesi che non l'hanno già fatto di depenalizzare la diffamazione a mezzo stampa. L'ultimo richiamo è arrivato il 21 maggio 2013 con una risoluzione approvata a netta maggioranza (539 sì, 70 no e 78 astenuti) che chiede, fra l'altro, di: difendere l'indipendenza dei giornalisti dalle pressioni interne (di proprietari ed editori) e da quelle esterne (del potere economico, politico, governativo). Promuovere il giornalismo investigativo e i valori dell’etica professionale. Rivedere la direttiva sui servizi audiovisivi, adattandola per far fronte ai processi di concentrazione e al fenomeno dei conflitti di interesse. Monitorare con cadenza annuale le leggi sui media varate dagli Stati membri attraverso Commissione Ue, Agenzia per i diritti fondamentali di Vienna e Istituto universitario europeo. Approvare leggi in grado di impedire alla politica di controllare le nomine dei vertici delle aziende pubbliche e private di comunicazione e media.

Ossigeno per l'Informazione ha più volte sollecitato a depenalizzare in Italia la diffamazione a mezzo stampa.

[VEDI la notizia sul Parlamento Europeo](#)

[LEGGI il testo della risoluzione](#)

[European Parliament reaffirms principles, but action lacks](#)

Diffamazione. Tre anni e ventisette mila euro.

I dati di Milano

20 set 2013

Una ricerca dello studio legale Galbiati, Girandi, Scorza e Peron sulle cause 2011 e 2012 rivela la durata media delle cause e dei risarcimenti

Incorrere in una causa (civile o penale) è uno dei rischi più diffusi per chi svolge la professione giornalistica. Le cause hanno spesso una connotazione intimidatoria e, anche per questo, è utile studiarne l'andamento, come fa la ricerca commissionata dall'Ordine dei Giornalisti della Lombardia allo studio legale associato Galbiati, Girandi, Scorza e Peron. I risultati della ricerca sono esposti sul periodico *NewTabloid* ([LEGGI](#)). La ricerca è stata condotta sulle sentenze emesse dal Tribunale di Milano nel biennio 2011-2012. Il primo dato messo in evidenza dice che la durata media di questi procedimenti è stata di tre anni e tre mesi.

SOGGETTI COINVOLTI - La ricerca evidenzia, anzitutto, che i soggetti più esposti a querele per diffamazione sono, prevalentemente, le testate giornalistiche (77%) e le loro emanazioni on-line, seguite in classifica dai libri (14%) e da spettacoli teatrali e altre manifestazioni del pensiero. Invece, le parti querelanti sono, anzitutto, le persone giuridiche-enti pubblici (20%) seguite da vari soggetti privati (magistrati, professionisti, politici e sindacalisti). Sono quindi i giornalisti i soggetti più esposti e io ritengo che una delle problematiche più rilevanti sia quella inerente [le cause promosse nei confronti di giornalisti locali](#) e dei free-lance, i quali non hanno la copertura finanziaria che hanno invece i loro colleghi delle grandi testate nazionali e dei maggiori gruppi editoriali.

OGGETTO DELLE CAUSE - Prevalentemente le cause si riferiscono ad articoli di cronaca (47%) e a commenti ed editoriali (38%). Com'è noto, la legge prevede che al fine della verifica della sussistenza della fattispecie diffamatoria è necessario valutare se la condotta del giornalista non sia "coperta" dall'art. 51 c.p. e cioè dal diritto di cronaca o di critica. Requisiti fondamentali affinché la condotta sia "scriminata" sono la verità della notizia, la rilevanza della notizia, e la continenza espositiva: la ricerca ha indicato che nel 77% dei casi è risultato mancante proprio il requisito della verità della notizia.

Occorre una precisazione: l'odierna giurisprudenza, peraltro successiva al 2012, soprattutto in tema di diritto di cronaca (locale) afferma che il requisito della verità possa essere rinvenuto anche laddove il giornalista sia incorso in talune inesattezze purché non pregiudichino il corpo sostanziale della notizia. La rilevanza sociale della notizia deve essere considerata (quasi) in *re ipsa* - ovvero in se stessa - allorché riguarda fatti di cronaca locale: questo perché a livello locale il legame che intercorre fra istituzioni locali e cittadini è strettissimo.

RISARCIMENTI - La legge prevede (articoli 2043 e 2059 codice civile) due tipi di risarcimento: quello del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale (detto "morale"). Il primo è possibile soltanto qualora sia dimostrato un nesso causale chiaro fra la condotta diffamatoria e una contrazione del reddito della persona che la subisce. Il secondo è liquidabile in presenza di un reato (ai sensi dell'art. 185 c.p. e cioè ove si sia

accertata la diffamazione) o a seguito dell'accertamento della lesione di un diritto di rango costituzionale del soggetto che subisce la condotta diffamatoria (lesione dell'immagine).

DANNI PATRIMONIALI - La ricerca mostra che nell'85% dei casi l'attore ha determinato la somma dovuta, mentre nel restante 15% dei casi tale somma è stata richiesta in via equitativa (secondo la valutazione del giudice che soppesa gli interessi delle parti). L'importo medio della somma chiesta a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale e morale è stata pari a quasi 750.000 euro. In nessun caso è stata riconosciuta l'esistenza di un danno meramente patrimoniale.

DANNI NON-PATRIMONIALI - Per questa tipologia di risarcimento, a fronte di una somma richiesta, mediamente, pari ad euro 414.000,00, relativamente al solo danno non patrimoniale, la somma liquidata è stata invece di poco inferiore a trentamila euro (27.828 €).

ACCOGLIMENTO - In totale, la percentuale delle domande di risarcimento accolte è stata del 55% .

SPESE LEGALI - La ricerca evidenzia che nel 16% dei casi il Tribunale di Milano ha stabilito la compensazione delle spese. Tale compensazione è più elevata (30%) in caso di rigetto della domanda mentre è più bassa in caso di accoglimento.

Su questo dato, però, bisogna interrogarsi: in caso di rigetto della domanda sarebbe necessario che i Tribunali non compensassero le spese, ma le ponessero a carico della parte soccombente considerato che, spesso e come detto, le azioni legali hanno carattere minatorio e prettamente strumentale. Discutere, ad esempio, del modello anglosassone per cui, il soggetto querelante deposita una sorta di caparra (graduata, naturalmente), che perderà nel caso di rigetto della domanda, potrebbe essere utile al fine di individuare un valido strumento di dissuasione alla proposizione di domande temerarie ed infondate.

In definitiva, si può dire che la ricerca condotta dallo studio legale Galbiati, Girandi, Scorza e Peron, dimostra, ancora una volta, che è necessario un intervento del legislatore volto anzitutto a tutelare i giornalisti, spesso i soggetti più esposti soprattutto se locali o free-lance, ed a scoraggiare le cause temerarie.

Tale intervento, sarebbe in linea con i ripetuti pronunciamenti della giurisprudenza europea (in ossequio all'art. 10 della CEDU) che prevede una tutela quasi onnicomprensiva per il giornalismo, considerata l'importanza della sua funzione in una prospettiva di formazione ed informazione della pubblica opinione. Basta dire che i giudici europei riconoscono al giornalista il ruolo di "watch dog" (cane da guardia) del potere.

[Diffamazione. Corte diritti uomo di Strasburgo assolve Belpietro](#) 24 set 2013

Il direttore di *Libero* vince il ricorso dopo una condanna a quattro anni di reclusione e a 110 mila euro di multa

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha accolto il ricorso del direttore di *Libero* Maurizio Belpietro contro la [condanna per diffamazione ricevuta in Italia per un articolo pubblicato nel novembre 2004 su Il Giornale](#), quotidiano che dirigeva all'epoca.

L'articolo, intitolato 'Mafia, 13 anni di scontri tra pm e carabinieri' e firmato dal senatore Raffaele Iannuzzi, trattava di presunti contrasti fra magistrati e forze dell'Ordine impegnate nella lotta antimafia. I magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte si sentirono diffamati e querelarono. Nel 2007 il procedimento contro Iannuzzi venne chiuso ([leggi](#): il Senato dichiarò l'insindacabilità delle opinioni espresse da Iannuzzi proprio in quanto parlamentare). La causa proseguì invece per Belpietro, assolto in primo grado nello stesso anno ma condannato dalla Corte d'Appello a Milano nel 2009 a quattro anni di reclusione con la condizionale e al pagamento dei danni in sede civile per 110 mila euro.

La Corte però, [come fatto qualche giorno fa nei confronti di due giornalisti portoghesi](#), ritiene la sentenza di Milano una violazione dell'[articolo 10 \(quello sulla libertà di espressione\) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo](#).

In virtù di quell'articolo, hanno stabilito i giudici di Strasburgo - e nonostante spetti alla giurisdizione interna fissare le pene - la prigione per un reato commesso a mezzo stampa è incompatibile (salvo circostanze eccezionali come l'incitamento alla violenza o la diffusione di messaggi razzisti) con la libertà d'espressione dei giornalisti.

Lo Stato italiano, inoltre, dovrà anche versare al giornalista 10 mila euro per danni morali e 5 mila per le spese processuali.

"È una sanzione inevitabile e un brutto ceffone per un Paese, il cui Parlamento da decenni rinvia l'abolizione del carcere per i giornalisti a motivo della loro attività professionale", ha commentato il Segretario della Federazione Nazionale della Stampa Franco Sidi.

Ancora una volta, dunque, l'Italia viene richiamata, seppur indirettamente, ad eliminare dalla legislazione la possibilità del carcere per diffamazione, come più volte [l'ha invitata a fare l'OSCE](#), e come Ossigeno sostiene da tempo.

Leggi anche l'annuncio ufficiale della sentenza

[gview file="http://www.ossigenoinformazione.it/wp-content/uploads/2013/09/Arrets-concernant-ES-HU-IT-MD-RO-CH-et-TR.pdf"]

[Diffamazione. OdG: "Italia viola norme europee"](#) 28 set 2013

Denuncia la grave situazione intimidatoria per i giornalisti italiani, dopo la nuova condanna della Corte europea sui diritti umani

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti [ha emesso un comunicato](#) in cui richiama l'attenzione - anzitutto quella del Parlamento - sulle querele per diffamazione definite "troppo spesso intimidatorie e strumentali" e sul pericolo che la sanzione penale rappresenta (insieme alle spropositate richieste di risarcimento danni in sede civile) per l'indipendenza e l'efficacia della funzione giornalistica.

L'OdG segnala le sentenze emesse recentemente dalla Corte Europea sui Diritti dell'Uomo, che hanno stabilito come la carcerazione sia una pena spropositata per i giornalisti e vada a cozzare contro il diritto alla libertà di espressione del pensiero.

"Il Consiglio", si legge nel testo, "chiede che vengano applicate le norme europee sulla libertà di stampa che non consentono l'incarcerazione dei giornalisti per reati di diffamazione. La mancata applicazione di queste norme ha già determinato gravi accuse all'Italia (ultima, in ordine di tempo, quella relativa a Maurizio Belpietro) e, in non pochi casi, anche condanne a risarcimenti".

"La Corte europea ha stabilito", continua l'Odg, "che nelle cause civili (sempre più spesso preferite a quelle penali), i risarcimenti che non tengano conto della situazione economica del giornalista diventano di fatto una limitazione del suo dovere di informare i cittadini".

"L'auspicio è che il Parlamento rompa ogni indugio e dia concreti segnali almeno con la rapida approvazione della proposta di legge sulla diffamazione che, pur se non risolutiva, avvia un percorso per affrontare in maniera corretta il problema della tutela del diritto all'onore e di quello dei cittadini ad avere una informazione libera, rispettosa della verità e delle persone", conclude il comunicato.

Stefania Craxi contro Travaglio, "inaccettabile diffamazione"

28 set 2013

Il vice direttore del Fatto Quotidiano querelato per un editoriale in cui definisce deliranti le affermazioni dell'ex deputata Pdl

L'editoriale di Marco Travaglio intitolato '50 sfumature di nano', pubblicato il 26 settembre sul *Fatto Quotidiano* non è piaciuto a Stefania Craxi, politico nonché figlia dell'ex leader socialista Bettino, la quale ha annunciato alle agenzie di stampa di aver incaricato l'avvocato Roberto Ruggiero di intraprendere "le opportune iniziative giudiziarie" a tutela della sua onorabilità.

Nell'articolo in questione Travaglio sviluppa un proprio ragionamento sulla trasversalità del cosiddetto "berlusconismo", facendo poi riferimento a un convegno intitolato "Il governo Craxi", organizzato al Senato il 25 settembre scorso dalla Fondazione Craxi. Nell'editoriale il giornalista sottolinea polemicamente la presenza al convegno del Capo dello Stato, affiancato in prima fila dalla vedova e dalla figlia dell'ex leader scomparso.

Travaglio, nell'articolo, scrive: "Ieri [Napolitano, ndr] assisteva silente su un trono dorato, circondato da noti pregiudicati, ai deliri di Stefania Craxi contro i giudici "comunisti" che perseguirono il padre Bettino", definendo poi Craxi "un'esagitata che beatifica un corrotto latitante e dà in escandescenze contro il potere giudiziario".

La Craxi, il giorno dopo la pubblicazione dell'articolo, ha incaricato il proprio legale di agire contro il giornalista, annunciando tramite l'agenzia di stampa Adnkronos che "Le 'sfumature' diventeranno 51", con evidente riferimento al titolo dell'editoriale sotto accusa, e citando "l'inaccettabile valenza diffamatoria di quanto espresso nei miei confronti e nei confronti dei partecipanti al convegno, ivi compreso il Presidente della Repubblica".

Calabria. In carcere giornalista condannato per diffamazione 7 ott 2013

Francesco Gangemi, 79 anni ha otto condanne a suo carico. Arrestato perché non ha presentato istanza per le misure alternative

La diffamazione a mezzo stampa è ancora un reato in Italia per cui è previsto il carcere: dopo la recente [condanna del direttore de *Il Giornale*, Alessandro Sallusti](#), a finire proprio in un istituto di pena è Francesco Gangemi, direttore di 79 anni del mensile *Dibattito News* ed ex sindaco di Reggio Calabria, arrestato il 5 ottobre in esecuzione di un provvedimento di carcerazione della Procura generale della Repubblica di Catania. Gangemi è stato infatti condannato a due anni di reclusione per diffamazione e falsa testimonianza. Ad annunciare l'arresto è stato il figlio, Maurizio, anche lui giornalista, direttore della testata online *Il Reggino*.

Gangemi è stato portato nel carcere di Reggio Calabria. A firmare l'ordine il Sostituto Procuratore Generale di Catania Elvira Tafuri.

Il giornalista, fra il 2006 e il 2013 ([Leggi l'articolo di Michele Inserra su *Il Quotidiano della Calabria*](#)), è stato condannato in totale otto volte, una delle quali per falsa testimonianza - in questo caso non nell'ambito dell'attività giornalistica, ma in riferimento alla passata attività politica: in quell'occasione si rifiutò di rivelare le fonti di quanto aveva denunciato nel Consiglio comunale reggino a proposito di alcuni abusi -, dai tribunali di Reggio Calabria, Cosenza e Catania.

La pena è diventata esecutiva solo ora dopo che la Procura della Repubblica di Catania ha dichiarato decaduti i benefici di sospensione condizionale della pena, poiché, si legge nel provvedimento di arresto, Gangemi "ha omesso di presentare l'istanza per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei termini prescritti".

I COMMENTI - "È allucinante che a 79 anni, un giornalista, condannato per diffamazione e per non avere rivelato le fonti fiduciarie di notizie, venga arrestato e portato in carcere", commentano in un comunicato il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi, e il vicesegretario nazionale della Fnsi e segretario del Sindacato giornalisti Calabria Carlo Parisi.

"Quanto accaduto", continuano, "appare una mostruosità difficilmente concepibile per qualsiasi ordinamento democratico che si fondi sulla libertà di espressione, di stampa e sul pluralismo delle idee. Anche le idee più 'forti' hanno diritto di esistere. [...] Sorprende che la magistratura, pur in presenza di una legislazione che prevede il carcere per i reati di diffamazione a mezzo stampa, e che perciò è stata giudicata incompatibile dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non abbia individuato misure alternative alla detenzione al pari di quelle che vengono riconosciute in quasi tutte le parti d'Italia a fior di delinquenti ultrasettantenni per crimini efferati di ben altra natura".

"Superata la crisi istituzionale del caso Sallusti la politica si è acquietata e cincischia sulla depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Intanto i giornalisti in carcere ci vanno davvero", afferma in una nota l'UNCI (Unione dei cronisti italiani).

"Sia il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a risolvere questo caso del giornalista Gangemi così come ha giustamente fatto recentemente per il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, commutando la pena detentiva in pecuniaria", chiede il leader del movimento Diritti civili Franco Corbelli.

L'arresto di Gangemi, ricorda in una nota il portavoce di Articolo21 Giuseppe Giulietti, "arriva dopo il monito europeo rivolto alla Italia ad eliminare il carcere per i cronisti e a rivedere le norme in materia di diffamazione". "Non ci vuole", continua, "molta immaginazione per prevedere che un simile episodio non contribuirà certo a migliorare la già precaria posizione dell'Italia in materia di libertà di informazione".

Giornalista condannato per diffamazione: criticò il sindaco 10 ott 2013

Rino Giacalone condannato dal tribunale di Trapani a risarcire per 25 mila euro l'ex sindaco della città - da www.liberainformazione.it

da www.liberainformazione.it - Il giornalista Rino Giacalone è stato condannato dal tribunale di Trapani a risarcire per 25 mila euro l'ex sindaco della città, Girolamo Fazio.

Al centro della condanna un articolo che il giornalista trapanese, collaboratore di numerose testate, fra cui *Libera Informazione*, *Articolo21*, *Narcomafie* e *il Fatto Quotidiano*, pubblicò nel 2007 sul portale dell'Associazione per la libertà d'espressione, *Articolo21-Liberi di*". Il giudice Giovanni Campisi ha ritenuto diffamatori alcuni passaggi del testo in cui Giacalone raccontava fatti e retroscena del mancato conferimento della cittadinanza onoraria all'ex prefetto Fulvio Sodano, a lungo impegnato su una azienda confiscata al boss trapanese Virga. Parte civile al processo, al fianco del cronista, anche l'Assostampa locale, oggi chiamata sostenere le spese legali insieme al giornalista. [LEGGI TUTTO su Liberainformazione](#)

SOLIDARIETÀ - A Giacalone, insieme a quella già espressa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, va la solidarietà di Ossigeno per l'Informazione.

Leggi anche: [Giacalone a processo:criticare un sindaco costa 50mila euro!](#)

Read in English: [Journalist convicted for defamation: he criticized the mayor](#)

Diffamazione. Arresti domiciliari per Francesco Gangemi 12 ott 2013

Diffamazione. A Milano stop carcere tranne casi eccezionali 13 ott 2013

Il Procuratore capo Bruti Liberati applicherà i criteri della Corte Europea dei Diritti Umani

In materia di diffamazione a mezzo stampa, la Procura della Repubblica di Milano applicherà da ora in poi i criteri indicati dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, che esclude - ma non in modo assoluto - la pena detentiva per i giornalisti. Lo ha stabilito il procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati, con una direttiva indirizzata ai pubblici ministero del suo ufficio, comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura e resa nota con un comunicato stampa.

I pm di Milano, afferma il procuratore, devono seguire i principi stabiliti dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, nei giorni scorsi, ha condannato l'Italia per violazione della libertà di espressione con riferimento all'applicazione di pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa e [in relazione ad un ricorso presentato da Maurizio Belpietro](#), direttore del quotidiano *Libero*.

Perciò, scrive il capo della Procura milanese, invito i magistrati che trattano procedimenti per diffamazione a mezzo stampa "in fase di indagine e/o designati per dibattimento, a segnalarmi preventivamente i casi nei quali potrebbero ricorrere 'circostanze eccezionali' (quali quelle evidenziate dalla CEDU) o altre che qualifichino il caso specifico che renderebbero proporzionata la richiesta di applicazione di pena detentiva". La sentenza della CEDU ha individuato, infatti, alcuni casi "eccezionali" in cui si può ricorrere alla pena della reclusione per i giornalisti tra cui, ad esempio, la "istigazione all'odio razziale o etnico" o "l'incitamento alla violenza".

La Cedu, spiega Bruti Liberati, "non interviene né sulla affermazione di responsabilità penale, né sulla responsabilità del direttore, ma censura la applicazione di una pena detentiva (benché sospesa) ritenuta sproporzionata in relazione alla tutela della libertà di espressione".

In precedenza, chiarisce il Procuratore, "la Corte aveva sottolineato il ruolo indispensabile del 'cane da guardia' che la stampa riveste in una società democratica".

Già lo scorso giugno, Bruti Liberati aveva emanato un'altra direttiva in tema di diffamazione a mezzo stampa per stabilire che tutte le indagini in materia vengono coordinate oltre che dai singoli pm anche dallo stesso procuratore capo.

"Rimane ferma ovviamente - conclude Bruti - la piena libertà del Pm in udienza di concludere nel modo ritenuto opportuno all'esito delle emergenze del dibattimento".

Leggi anche il commento dell'Avv. Valerio Vartolo: [Diffamazione. Bruti Liberati, l'Europa e il carcere](#)

Diffamazione. Bruti Liberati, l'Europa e il carcere 13 ott 2013

Perché il procuratore di Milano dice che in alcuni casi è legittimo mandare in carcere i giornalisti

Il [richiamo del Procuratore Capo di Milano](#), Edmondo Bruti Liberati che, per i processi di diffamazione a mezzo stampa, ha invitato i pubblici ministeri della sua Procura ad attenersi agli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha una importanza di assoluto rilievo nel panorama giurisprudenziale nazionale.

Questo richiamo aiuta a superare una situazione in cui troppo frequentemente i giornalisti italiani subiscono pene detentive, ma non sopperisce alle storture di una legislazione che continua a prevedere la pena del carcere non solo nei casi in cui, come ricordano il procuratore di Milano e la Corte di Strasburgo, i giornalisti incorrono nella diffamazione incitando alla violenza o all'odio razziale e dunque, anche a giudizio della Corte Europea, meritano di finire in galera.

Da qualche anno i tribunali italiani e la Corte di Cassazione, in materia di diffamazione a mezzo stampa, riconoscono ampiamente il ruolo della libera informazione e applicano diffusamente la discriminante del diritto di cronaca anche di fronte a notizie che risultano precise solo negli aspetti essenziali. Lo fanno seguendo l'orientamento della Corte Europea la quale, in più pronunce di merito, ha espressamente detto: il diritto ad una libera informazione deve prevalere anche sul diritto alla reputazione personale, perché la libera stampa in un paese democratico ha il ruolo del cane da guardia rispetto agli abusi del potere.

Purtroppo, si deve amaramente constatare, questo orientamento non è seguito sempre dai nostri tribunali. Perciò in Italia non è raro imbattersi, come è accaduto in questi giorni, in provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di giornalisti condannati in sede penale per diffamazione a mezzo stampa. Ciò è possibile perché per diffamazione il nostro codice penale prevede tuttora la pena detentiva.

La legge è rimasta immutata nonostante numerose volte la Corte Europea abbia condannato le decisioni della magistratura italiana di infliggere la reclusione per punire giornalisti responsabili di questo reato e, in particolare, direttori di giornale responsabili di omesso controllo sulla pubblicazione dell'articolo ai sensi dell'art. 57 c.p. Questo orientamento della Corte di Strasburgo è stato confermato dalla [recente sentenza con cui ha accolto il ricorso di Maurizio Belpietro](#).

La Corte Europea, di fatto, considera sproporzionata la pena della reclusione in caso di diffamazione compiuta con il mezzo dello stampa: la reclusione, a detta dei giudici europei, è una pena incompatibile con il diritto alla libertà di stampa. In definitiva, secondo i giudici europei, se la diffamazione è perpetrata esercitando un diritto fondamentale, quale è il diritto di cronaca, punire la diffamazione con una pena detentiva è incompatibile con la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali.

La portata di tale pronuncia della Corte Europea è enorme: fa apparire incompatibile con i principi europei la reclusione prevista dal nostro codice penale in tema di diffamazione.

Nel riaffermarlo, i giudici europei hanno però ricordano che l'incompatibilità della incarcerazione dei giornalisti condannati per diffamazione non può intendersi assoluta, poiché in casi estremi tale pena è proporzionata: i casi in cui il diritto di cronaca e di critica sconfinano nell'incitamento all'odio razziale o alla violenza.

Non dovrebbe nemmeno discutersi se sia lecito invocare il diritto alla libertà di stampa per incitare all'odio razziale o alla violenza. Non lo è in assoluto. La CEDU esclude dal novero del diritto di cronaca e di critica perfino le condotte che potrebbero palesare inesattezze o incompletezze della notizia, e se pure ritiene sproporzionata la pena della reclusione per diffamazione, lo fa in ossequio al principio secondo cui deve essere privilegiata e garantita la funzione della libera stampa e dunque l'importanza di una pubblica opinione informata. Quindi esula da tale ruolo la condotta di un giornalista che incita alla violenza ovvero all'odio razziale, dato che ciò non avrebbe nulla a che vedere con la libertà di stampa che, a mio avviso, non può essere confusa con altre cose né utilizzata per celare pulsioni che certo non mirano a scopi di informazione.

Pertanto, a mio modo di vedere, è necessario distinguere, fra le condanne comminate ai giornalisti, con la pena della reclusione, quelle afferenti condotte proprie della diffamazione, per le quali i giudici europei escludono la carcerazione, da quelle scaturite da condotte che nulla hanno a che

fare con l'esercizio del diritto di cronaca né con quello di critica, ma sono vere e proprie calunnie o peggio veri e propri incitamenti all'odio ed alla violenza.

L'indirizzo adottato dalla Procura di Milano è dunque importantissimo, ma anche esso deve fare i conti con una legislazione, la nostra, che prevede la carcerazione per il reato di diffamazione, come si è visto nei giorni con l'[arresto caso del cronista calabrese Francesco Cangemi](#). Questa stortura richiede una profonda correzione.

Leggi anche: [Diffamazione. A Milano stop carcere tranne casi eccezionali](#)

Diffamazione. La riforma nel cassetto. Appello Ossigeno a Laura Boldrini 14 ott 2013

È passato un anno dall'arresto di Sallusti. La Camera riformi norme che macinano ingiustizie e limitano la libertà di stampa

Fatti insopportabili, ingiusti, ci stupiscono, ci indignano, suscitano proteste, ma poi, se non cambia nulla, facciamo l'abitudine anche alle cose intollerabili. Quando i fatti si ripetono uguali a se stessi, con cadenza regolare, a dispetto di tutte le indignazioni e le proteste, si sviluppa una particolare forma di abitudine che si chiama assuefazione.

L'assuefazione è un veleno. Si diffonde come un gas inodore. Lo inaliamo senza rendercene conto. Adesso, ad esempio, se ci fermiamo a pensare ci accorgiamo che ci stiamo assuefacendo alle tragedie degli immigrati che annegano nel nostro mare, come ci siamo assuefatti al fenomeno dei giornalisti che finiscono in carcere per diffamazione. Che male c'è ad arrestare un giornalista?, mi dicono molte brave persone. È diventato difficile spiegarlo, perché in Italia accade da molti anni, senza che si riesca ad impedirlo, che i giornalisti più impertinenti finiscano in galera e che ciò suggerisca a tutti gli altri che forse, dopotutto, certe opinioni e certe informazioni è meglio non pubblicarle. Mettere in galera un giornalista intimidisce tutti gli altri. La giurisdizione europea lo ha ben presente. Invece da noi si lascia fare. Al massimo c'è una vampata di indignazione quando ad essere arrestato è un giornalista particolarmente noto.

Fino all'anno scorso si è nascosto il fenomeno dei giornalisti in gabbia dietro una cortina di negazioni e di silenzi. Volavano gli stracci e ciò che accadeva dietro quel paravento non faceva notizia.

Poi è finito in galera per diffamazione un giornalista famoso, Alessandro Sallusti. Prime pagine. Indignazione. Proteste. Stupore di molti per l'esistenza di una legge caina che macina ingiustizie da 64 anni. Com'è possibile? In quattro e quattr'otto il Parlamento si impegnò a cambiare quella legge, cominciò a lavorarci. Sappiamo com'è finita quella proposta di legge. Nel nulla. Una maggioranza trasversale in cerca di rivincite sul giornalismo, invece di alleggerire le pene, cercò di aggravarle. La partita fu sospesa. Un vero disastro. Alla vigilia di Natale, il presidente Napolitano, dio ce lo conservi a lungo, si decise a risolvere il problema con un intervento straordinario: concedendo la grazia a Sallusti (commutandogli la pena in una multa). Il quella occasione il Capo dello Stato chiese per l'ennesima volta al Parlamento di aggiustare quella legge vergognosa. Spiegò di aver voluto "ovviare a una situazione di evidente delicatezza" e sollecitò una riflessione per giungere a "norme più equilibrate" sui reati di diffamazione a mezzo stampa.

Purtroppo un anno dopo siamo ancora allo stesso punto, con la legge caina che macina altre ingiustizie, le istituzioni europee che ci strigliano, i giornalisti che scansano le notizie pur di non incorrere nei rigori di una legge troppo punitiva. Che fare dopo che il mondo intero ci ha detto in tutti i modi che punire così severamente il giornalista che sbaglia non è degno di un paese civile? Che il carcere è una punizione sproporzionata e quindi ha un effetto intimidatorio sull'intera categoria?

Repetita iuvant, dicono i nostri severi referenti europei, che ormai guardano all'Italia come a un alunno indisciplinato e, a volte, con un malato che non si cura e può diffondere pericolose infezioni. Così nei giorni scorsi sono arrivate all'Italia altre severe tirate d'orecchie: dal Consiglio d'Europa, dalla Corte Europea dei Diritti Umani, dall'Osce... L'Europa non sa più come dircelo che dobbiamo smetterla con queste punizioni arcaiche, che non dobbiamo dare oltre il cattivo esempio, non dobbiamo fornire alibi a paesi in cui la stampa è ancora regolata da leggi autoritarie che permettono di mettere pretestuosamente in gabbia i giornalisti per intimidirli e zittirli.

Cambiare la legge sulla diffamazione è più che mai urgente. Molti giudici italiani hanno ben compreso qual è l'orientamento della giurisprudenza europea e saggiamente lo applicano. Questi giudici sanno bene che in Italia molte querele sono strumentalizzate a scopo intimidatorio, e perciò vanno con i piedi di piombo. Altri magistrati non hanno questa percezione del fenomeno. Trattano i procedimenti per diffamazione con un formalismo che fa vincere il più forte e non chi ha sostanzialmente ragione. Dicono: poiché la legge sulla stampa approvata nel 1948 e l'art. 595 del Codice Penale consentono di comminare la pena del carcere, noi la comminiamo. Dura lex sed lex.

Il ragionamento non fa una grinza e rinvia al nodo indicato a dicembre del 2012 da Giorgio Napolitano: c'è poco da fare, bisogna assolutamente cambiare quella legge. Tocca al Parlamento. A maggio la Camera dei Deputati ha messo in cantiere una riforma. A giugno le Commissioni di Montecitorio l'hanno esaminata in via preventiva. Ad agosto, prima di andare in ferie, i deputati ne hanno discusso in aula per un paio d'ore. Poi della legge sulla diffamazione non si è saputo più nulla. La riforma è apparsa per due settimane fra i punti all'ordine del giorno dell'Aula, poi è sparita, si è inabissata, travolta da impegni molto più urgenti ed importanti.

Ma, con tutto ciò che sta accadendo, con le sentenze di condanna che piovono sull'Italia, con i giornalisti che finiscono in carcere per diffamazione, è possibile che fra un impegno e l'altro la Camera non possa trovare il tempo per approvare un disegno di legge di pochi articoli? Si deve ripescare questa norma è rimetterla in calendario come merita. La Presidente della Camera Laura Boldrini faccia un'opera di chiarificazione. Spero proprio che lo faccia prima che il Presidente della Repubblica sia di nuovo costretto a fare il supplente del Parlamento, per spirito di giustizia e per salvare la faccia all'Italia.

[Diffamazione. Pd Emilia presenta mozione per abolizione carcere](#) 15 Ott 2013

Il consigliere Giuseppe Pagani chiede alla Regione di impegnarsi per riformare la legge eliminando la pena detentiva

La riforma della diffamazione a mezzo stampa, [naufragata al momento in Parlamento](#), continua a venire sollecitata [fuori](#) ma anche all'interno del nostro paese: il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, Giuseppe Pagani (Partito Democratico), ha scritto una mozione, firmata anche dal capogruppo Marco Monari, che afferma la necessità di abolire la pena del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

La mozione chiede l'impegno della Regione "ad agire in tutte le sedi opportune perché la legislazione in materia di diffamazione venga riformata con urgenza, adeguando l'ordinamento italiano all'[articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo](#), recentemente confermato dalle sentenze della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo".

Pagani prende spunto dal recente [arresto di Francesco Gangemi](#). "Nel 2004 - scrive Pagani - Gangemi venne incarcerato per tre settimane e trascorse più di un anno agli arresti domiciliari per accuse dalle quali fu assolto nel 2009 con formula piena. Tra il 2007 e il 2012 è andato incontro a ben otto condanne da parte dei tribunali di Reggio Calabria, Cosenza e Catania di cui sette per diffamazione e una per falsa testimonianza".

"L'esistenza stessa di una sanzione penale - spiega Pagani - in questo caso è tale da provocare un effetto dissuasivo sul contributo che la stampa porta al dibattito su temi di interesse generale che non può essere ammesso che in casi particolarmente gravi!".

Leggi anche: [Diffamazione. Giornalisti in gabbia e riforma nel cassetto. Appello a Laura Boldrini](#)

Dopo l'appelli di Ossigeno a Laura Boldrini la Canera approva la riforma che ora andrà al Senato

[Diffamazione. Bene stop carcere, ma intimidazioni restano](#) 17 ott 2013

La riforma della legge sulla stampa approvata in prima lettura alla Camera risponde solo in parte ai problemi e alle sollecitazioni dell'Europa

È un peccato che la Camera, innovando una legge sulla stampa che risale al 1948, abbia sprecato la grande occasione che aveva di eliminare insieme al carcere le altre norme che rendono i giornalisti italiani deboli e indifesi rispetto a chi li minaccia o fa un uso intimidatorio e ricattatorio delle querele e dei risarcimenti danni. È un peccato. Ma è anche lo specchio di una cultura politica che vuole i giornalisti liberi ma non troppo.

La proposta di legge abolisce il carcere per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa. È un grande passo avanti. Cadrà così la norma più incivile prevista dalla legislazione italiana nei confronti degli operatori professionali dell'informazione. Purtroppo non basta. La Camera ha compiuto solo una parte del cammino richiesto per reinserire l'Italia nella classifica dei Paesi in cui la stampa è libera, non "parzialmente" libera. Si spera che il Senato aggiunga le misure che mancano.

In base alle norme approvate oggi a Montecitorio, i giornalisti non rischieranno più di finire in carcere, ma la diffamazione resterà un reato. La depenalizzazione (che è cosa ben diversa dall'eliminazione del carcere ed è ciò che chiedono all'Italia il Consiglio d'Europa, l'OSCE e le Nazioni unite), non è stata presa in considerazione.

Al posto del carcere ci saranno sanzioni economiche e risarcimenti. Peccato che queste pene alternative non siano state commisurate alle potenzialità economiche del giornalista, come chiede l'Europa. Peccato che al giornalista potranno essere chiesti, come in passato, danni illimitati. Peccato che ciò continui a impedire qualsiasi assicurazione di responsabilità civile della categoria. Peccato che la proposta di creare un deterrente consentendo al giudice di penalizzare sul piano economico chi senza fondate ragioni chiede risarcimenti danni, sia stata respinta.

[Leggi in inglese](#)

Diffamazione. Cosa non prevede la riforma che la Camera trasmette al Senato 17 ott 2013

Primo accordo in Parlamento. Ora tocca all'altra Camera. Ma poteva essere l'occasione per fare molto di più

In una seduta di quattro ore, giovedì 17 ottobre 2013 [la Camera dei Deputati ha approvato](#) a larga maggioranza con 308 voti favorevoli, 117 contrari e 8 astenuti una significativa riforma della legislazione sul reato di diffamazione a mezzo stampa. I parlamentari di Sel e M5S hanno votato contro. Per entrare in vigore la nuova normativa dovrà essere discussa e approvata dal Senato, che può modificarne il contenuto in tutto o in parte.

La principale novità è la cancellazione del carcere dalla lista delle pene che i giudici possono attualmente infliggere ai giornalisti colpevoli di diffamazione in base a una normativa che ha attirato sull'Italia ondate di sdegno e numerose condanne della Corte Europea di Giustizia.

I primi commenti mettono in luce che con l'entrata in vigore del testo approvato dalla Camera l'Italia farebbe un passo avanti atteso da molti anni. Allo stesso tempo i commentatori sottolineano la loro delusione. Dicono che questo è solo un piccolo passo e sono richiesti interventi più adeguati del Parlamento.

Infatti il testo non regola come dovrebbe numerosi aspetti della questione e in particolare non crea il deterrente necessario (che alcuni deputati avevano proposto) per impedire il facile uso intimidatorio delle querele penali e delle citazioni civili per danni, che in Italia rappresentano da anni la forma più diffusa di intimidazione, e anche la meno rischiosa.

Inoltre, in base alle norme varate da Montecitorio e assenza di ulteriori interventi, la diffamazione a mezzo stampa rimarrà un reato: la depenalizzazione chiesta dall'Europa e dalle Nazioni Unite non è stata neppure presa in esame.

Altri punti critici sono i seguenti: la sanzione economica che sostituirebbe la pena detentiva è alta e non è commisurata alle capacità economiche dei giornalisti e dei giornali; rimarrebbe inalterata la possibilità di perseguire i giornalisti contemporaneamente presso i tribunali penali e presso i tribunali civili dove possono essere citati per somme illimitate a titolo di risarcimento danni.

La proposta di alcuni deputati di Sel e M5S di prevedere una sanzione economica per chi fa un uso pretestuoso di queste citazioni per danni è stata respinta. Ci sono alcune innovazioni positive oltre all'abolizione del carcere, ma questi ed altri aspetti negativi li mettono in ombra. Ne parleremo a parte.

Read in English: [Defamation. Many gaps in the reform that Chamber propose to Senate](#)

Diffamazione. Giornalista condannato a 16 mesi di carcere 17 ott 2013

Il giudizio in primo grado del Tribunale di Varese per Claudio Del Frate: "Credo sia una cosa senza precedenti"

Il tribunale di Varese ha emesso lo scorso 4 ottobre una sentenza di condanna in primo grado per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Claudio Del Frate, giornalista del *Corriere della Sera*. La pena ammonta a un anno e quattro mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e ad un risarcimento di 120 mila euro. Stabilito anche l'invio degli atti alla procura per valutare la sussistenza del reato di calunnia.

La condanna è arrivata a causa di un articolo pubblicato nel 2006 da Del Frate su *Varesenews.it*. Il giornalista aveva aspramente criticato la decisione della giunta leghista di Morazzone (Va) di concedere un bonus per ogni nuovo nato di 500 euro solo ai genitori che avessero dimostrato di essere italiani o europei "ab origine" (cioè dalla nascita e non di averla acquisita in un secondo tempo).

L'amministrazione comunale aveva sporto querela e, dopo sette anni, la magistratura ha riconosciuto le sue ragioni. Del Frate, contattato da *Ossigeno*, ricorda che i termini per la prescrizione sono vicini ma che intende rinunciarvi e che sta proponendo ricorso in appello. "Credo che la mia vicenda sia senza precedenti", commenta.

Diffamazione. L'Avvocatura di Stato contro Travaglio 18 ott 2013

Il presidente Dipace contesta al Fatto Quotidiano di averlo diffamato, ma senza annunciare querela

"Evidenti profili diffamatori" sono quelli che, secondo il presidente dell'Avvocatura di Stato, l'avvocato Michele Giuseppe Dipace, si riscontrano nell'editoriale dal titolo *Avvocatura Stato-mafia*, pubblicato da Marco Travaglio su *Il Fatto Quotidiano* lo scorso 28 settembre.

Il 17 ottobre il quotidiano ha pubblicato integralmente la nota del presidente dell'Avvocatura di Stato, in cui si definisce "inaccettabile" l'accostamento tra l'istituto che lui presiede e il fenomeno mafioso e si stigmatizza il fatto che le tesi dell'avvocatura vengano definite "degne di uno squilibrato, un ubriaco o un tossico". Dipace però, almeno al momento, non ha annunciato l'intenzione di querelare il giornalista e il suo quotidiano.

Travaglio ha replicato ricordando che l'articolo trattava dell'inchiesta Stato-mafia e che Dipace ha sostenuto, di fronte alla Corte d'assise di Palermo, che il Presidente della repubblica "non può e non deve testimoniare". Travaglio ribadisce che la testimonianza del capo dello stato è prevista dalla legge e chi lo ignora "c'è da augurarsi che sia squilibrato. (...) Non ho mai paragonato l'Avvocatura di Stato a quella della mafia, che per fortuna non esiste, conclude il giornalista, ma la linea del "non vedo, non sento, non parlo" dovrebbe essere dei rappresentanti della mafia, non di quella delle istituzioni".

[Leggi lo scambio Dipace-Travaglio](#)

Diffamazione. Alla Camera proposto un deterrente, non è stato approvato

18 ott 2013

Respinto all'ultimo momento l'emendamento che proponeva di far pagare all'autore di cause pretestuose metà del risarcimento richiesto

Durante la discussione generale della legge di riforma tutti si erano indignati contro le querele e le cause civili pretestuose. Quindi era stato studiato un meccanismo per scoraggiare gli abusi, penalizzando chi vi ricorre: condannandolo a pagare una parte del risarcimento chiesto senza valide ragioni. Ma al momento di votare il Pd si è tirato indietro.

A parole tutti erano convinti della assoluta necessità di frenare le querele temerarie e le cause civili pretestuose con le quali, con la scusa della diffamazione, si tappa la bocca ai giornali e ai giornalisti, si fa un uso intimidatorio delle querele.

Giusto, Certo, Ci mancherebbe altro. C'era stato un coro di reciproche assicurazioni, nei giorni scorsi, fra i deputati di ogni schieramento. Insomma, sembrava cosa fatta. E invece all'ultimo momento, al momento di votare l'emendamento chiave, c'è stato un ripensamento del Pd e la riforma della diffamazione è stata approvata dalla Camera senza deterrente.

La norma era stata proposta con un emendamento firmato da deputati M5S e SEL (Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco, Daniele Farina).

Al momento di votarla il relatore Walter Verini (Pd) ha sollevato obiezioni, ha chiesto di desistere. "La soluzione proposta – ha detto Verini - non ci sembra idonea, pur se l'obiettivo è condivisibile. Un regime speciale automatico, in una fattispecie di questo genere, può essere discutibile. Troveremo altre soluzioni".

"Ma così questa riforma viene totalmente annacquata. Tutto ciò che di buono abbiamo fatto – ha protestato Alfonso Bonafede, M5S – viene completamente cestinato se permettiamo che ci possa essere una querela intimidatoria con la quale si chiedono somme folli, senza poi poter sanzionare quella richiesta".

"Dobbiamo anche ricordarci – ha replicato David Ermini del Pd – che ci sono persone che subiscono diffamazioni, cittadini che poi si potrebbero trovare nella difficoltà di non poter chiedere aiuto alla giustizia per paura di subire dei contraccolpi". Dopo questo scambio di battute la proposta è stata respinta con 329 no e 116 sì.

L'emendamento bocciato proponeva di aggiungere all'art. 96 del codice di procedura civile un art. 96-bis dal titolo: *Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione*) e con il seguente contenuto: "Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria

condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto".

"Eliminare la pena del carcere – ha commentato la firmataria dell'emendamento, Mirella Liuzzi, M5S – è certamente un ottimo *spot*, ma ciò che veniva richiesto a gran voce dai giornalisti, dagli editori, dai cittadini, da tutti quelli che abbiamo ascoltato in Commissione giustizia era la necessità di porre un freno alle liti temerarie, e non lo abbiamo fatto. Ciò avrebbe finalmente aperto la strada ad un ulteriore intervento legislativo per depenalizzare finalmente il reato di diffamazione, così come richiesto anche da Dunja Mijatovic, rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE. Il nostro auspicio è che al Senato questo provvedimento di legge non sia ulteriormente stravolto. Chiediamo inoltre di mantenere l'impegno sia dei relatori sia del Governo, di porre finalmente un limite alle liti temerarie".

Amaro il giudizio di Daniele Farina: "Si dimostra che su questa materia c'è un vuoto culturale di questo Parlamento. A frenare la libertà di informazione non è solo il carcere. La «querela temeraria» è un altro grande strumento frenante, che comprende la vera e propria querela intimidatoria. Perciò noi abbiamo dedicato a Ester Castano quel nostro emendamento, quel nostro tentativo: lo abbiamo dedicato alla giornalista che per prima ha sollevato il velo sulle vicende del comune di Sedriano che è stato sciolto in queste ore per infiltrazioni mafiose. Per averlo fatto Ester Castano è stata diffidata e querelata dal sindaco di quel comune. Ma quello di Ester Castano è solo un esempio delle migliaia che si potrebbero fare per dire quanto sia necessario frenare l'uso intimidatorio delle querele e delle cause civili contro i giornalisti".

Diffamazione. Per FNSI e Ordine questa riforma è un passo avanti 18 ott 2013

Ma non risolve tutti i problemi sul tappeto. I nodi ancora da sciogliere. I punti critici. Dai giornali giudizi contrastanti

Il giudizio delle massime organizzazioni rappresentative de giornalisti (Sindacato e Ordine) sulla riforma della diffamazione a mezzo stampa approvata alla Camera è unanime: bene l'abolizione del carcere, meno bene altri aspetti, malissimo altri ancora e perciò rimane molto da fare per risolvere tutti i problemi che frenano la libertà di stampa nel nostro Paese.

FNSI -La riforma approvata "contiene anche elementi di evidente arretratezza e condizionamento", scrive il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Franco Sidi. Fra questi il fatto che "il riconoscimento del segreto professionale anche per il giornalista pubblicitista sia accompagnato dalla conferma dell'obbligo di rivelare la fonte qualora ritenuta determinante per dirimere una causa di diffamazione", "la bocciatura dell'emendamento sulle liti temerarie in sede civile" e le "nubi non diramate per quanto riguarda gli obblighi a carico dell'informazione via web".

L'Ordine dei giornalisti parla di "primo passo, importante ma non conclusivo: la strada per garantire ai cittadini il diritto a una informazione libera da condizionamenti è ancora lunga".

Secondo il presidente dell'Odg Enzo Iacopino alcuni "punti avrebbero meritato un approfondimento": quello delle querele temerarie, "che non può considerarsi risolto prevedendo una ammenda che va da 1.000 a 10.000 euro. Si tratta di somme esigue, che possono essere affrontate con

disinvoltura dalle varie criminalità, non solo da quella comune"; l'obbligo della rettifica da pubblicare senza commento e la rinuncia alla costituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione "che avrebbe potuto garantire con immediatezza la tutela dei diritti dei cittadini".

Anche secondo le associazioni Articolo 21 e Liberainformazione la riforma è da migliorare, "sia introducendo il Giurì", scrivono, "indispensabile strumento di autoregolamentazione e di tutela del diritto del cittadino ad una pronta rettifica, sia inasprendo le pene a carico di chi usa le cosiddette querele temerarie come arma di ricatto e di intimidazione verso il diritto di cronaca".

Il Fatto Quotidiano scrive di "toppa peggiore del buco" nell'articolo *Diffamazione, alla Camera passa il bavaglio preventivo* di Sara Nicoli. Le "forze politiche", scrive la giornalista, hanno "aumentato in modo robusto le multe" nei confronti dei cronisti "introducendo anche l'obbligo della rettifica senza commento a favore dell'offeso. [...] Niente carcere, insomma, ma un guinzaglio alla stampa assai più corto attraverso altri modi, tutti economici, per stringere il bavaglio ai giornalisti". Inoltre nel testo ci sarebbero "pasticci vistosi", come il fatto che sia "stata tolta l'aggravante del fatto determinato e questo, fatti i debiti conti, rende la diffamazione fatta da un giornalista meno onerosa di quella che può colpire un diffamatore da salotto. La cui multa è stata elevata fino a 10 mila euro nel caso in cui il reato venga commesso tra privati".

Molto critico anche *globalist.it*: [scrive Emanuele Conegliano](#) che la norma che impone che in caso di diffamazione online il giudice sia quello che ha competenza territoriale nel luogo di residenza della persona offesa obbliga i giornalisti a prepararsi a doversi difendere in tutta Italia, facendo aumentare i costi per far fronte alle querele.

Vittorio Feltri – fra i pochi a commentare la vicenda sui quotidiani – ha scritto su *Il Giornale* che "finalmente l'Italia inizia ad adeguarsi ai Paesi civili d'Europa e del mondo". Infine *Libero* ricorda i giornalisti condannati in via definitiva che hanno fatto esperienza della detenzione: Giovanni Guaresci, Lino Jannuzzi, Stefano Surace, Gianluigi Guarino, Vincenzo Sparagna, Calogero Venezia, Alessandro Sallusti e Francesco Gangemi.

Leggi anche: *Diffamazione. Cosa non prevede la riforma che la Camera trasmette al Senato*

[Diffamazione. "Sì. No. Speriamo che". Giudizi sulla riforma](#) 18 10 2013

Commenti ed opinioni del mondo politico sul testo approvato dalla Camera che abolisce la pena del carcere per i giornalisti condannati

Sono molto vari i commenti a caldo alla riforma delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa approvata giovedì 17 ottobre dalla Camera dei Deputati in prima lettura. Molto critici gli esponenti di Sel e del Movimento Cinque Stelle, che hanno votato contro. Il Pd vede un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma esalta il risultato. Entusiastici i giudizi che vengono dal Pdl. Tutti si augurano che il provvedimento possa avere presto il voto del Senato per entrare in vigore. Poco spazio sui giornali.

Il capogruppo di Sel in Commissione Giustizia Daniele Farina parla di una "legge di larghe intese ma di mezze misure" che fa bene ad abolito il carcere, ma lascia in vigore norme che frenano la libertà di stampa, ostacoli "molto più diffusi e paurosi (del carcere, ndr) per chi svolge la professione giornalistica e per l'informazione in generale", mentre è risultato impossibile creare un deterrente contro l'uso intimidatorio delle cause per risarcimento danni. "Noi –aggiunge Farina - abbiamo provato ad agire per fermare quella che viene definita 'querela temeraria' perché

dentro quella querela temeraria c'è in realtà una sottofamiglia pericolosa, diffusa, che è la vera e propria querela intimidatoria. Ma anche qui niente e quindi c'è stato il nostro no".

Analoga la posizione del M5S. Con questa riforma "resta ancora la possibilità di fare processi "minatori", è stato scritto giorni fa sul blog di Beppe Grillo .

PD - Il responsabile giustizia del Pd Danilo Leva Ha detto che "il nuovo testo approvato oggi sul reato di diffamazione costituisce un notevole passo in avanti. L'eliminazione della carcerazione come misura punitiva e' un segnale importante che fa sperare di poter giungere a una depenalizzazione di un reato di per se controverso e che richiama tempi andati. Si tratta di un buon punto di mediazione raggiunto grazie a un lavoro animato dallo stesso spirito con cui si dovrebbe operare per una più generale riforma del sistema penale. Troppo spesso ha concluso Leva - continuiamo a guardare più all'aspetto simbolico dei provvedimenti che alla possibilità di una piena e coerente traduzione nella prassi quotidiana". Sulla stessa linea il senatore del Pd Vannino Chiti.

Enrico Costa (Pdl) relatore del provvedimento: "Pur nelle fisiologiche mediazioni, il testo ha mantenuto fermi due capisaldi essenziali: la cancellazione del carcere per i giornalisti e la funzione centrale della rettifica, che diventa causa di non punibilità. Nel contempo, il testo disciplina le forme attraverso le quali le persone diffamate possono ottenere giustizia".

Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia ha sottolineato con soddisfazione l'introduzione della "rettifica come causa di non punibilità (a condizione che avvenga entro un breve termine, sia priva di commenti, ad essa venga dato il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ferma restando la tutela risarcitoria), l'estensione alle testate giornalistiche on line delle norme previste dalla legge sulla stampa. in primis quella sulla responsabilità del direttore, l'estensione ai giornali dell'istituto della delega di funzioni del direttore".

Il parlamentare del Pdl Fabrizio Cicchitto dice che è stata "sanata una situazione vergognosa"). Secondo Deborah Bergamini (Pdl) l'approvazione del ddl "restituisce finalmente il giusto equilibrio al rapporto tra libertà di informazione e diritto alla difesa e alla dignità". Giudizio positivo anche da Dore Misuraca.

Davide Caparini, responsabile Comunicazione della Lega Nord, ha detto che "la strada che porta alla libertà d'opinione è ancora lunga" e Vincenzo Vita (Pd) constata che si va profilando "una normativa più consona a un Paese civile".

Leggi anche: [Diffamazione. Cosa non prevede la riforma che la Camera trasmette al Senato](#)

????? SOSPESO – Diffamazione/6. Le ambiguità della riforma in discussione

La discussione in Parlamento: proposta l'abolizione del carcere ma resta la tentazione di punire i giornalisti

Le prime battute della discussione del progetto di legge sulla diffamazione dicono che il problema delle intimidazioni rivolte ai giornalisti, in massima parte con le querele pretestuose, è percepito solo da alcuni deputati, che ne hanno parlato in Aula. Gli altri ritengono che la riforma

debba limitarsi ad eliminare la pena del carcere per chi subisce una condanna per diffamazione e debba inoltre ovviare al problema dei direttori responsabili che attualmente possono essere condannati per omesso controllo delle notizie ritenute diffamanti.

L'avvio del dibattito parlamentare ha rivelato che i deputati di alcuni schieramenti politici (Pdl, Lega Nord, Scelta Civica) vorrebbero controbilanciare l'eliminazione della pena carceraria (accettata malvolentieri da numerosi deputati) introducendo norme non meno condizionanti: in particolare multe di importo elevato, difficilmente sostenibili dalla gran parte dei giornalisti e dalle piccole testate, mantenendo illimitato l'importo dei risarcimenti ottenibili in sede civile (l'ipotesi di un tetto pur alto, di 30 mila euro, è stata accantonata).

Il testo in discussione alla Camera tocca anche il delicato tema della libertà sul web con norme che suscitano perplessità che si spera possano essere superate con gli emendamenti annunciati. La legge intende infatti estendere l'applicazione della nuova normativa sulla diffamazione ai giornali online registrati in tribunale (quelli che ricevono contributi pubblici sono obbligati a farlo) estendendo la responsabilità dell'editore e del direttore responsabile al contenuto dei commenti dei lettori da essi pubblicati.

Inizialmente si era pensato di includere nella nuova normativa sulla rettifica anche i blog. L'ipotesi ha suscitato grande allarme nel mondo del web e c'è stata una retromarcia. Adesso sembra che i deputati vogliano escludere i blog dall'obbligo di rettifica formale in tempi brevi. Ma alcuni deputati di vari gruppi politici fanno pressione per reintrodurre la norma restrittiva.

La partita in corso è delicata e molto complessa. Ogni aggiustamento collocherà più in alto o più in basso la soglia della libertà di cronaca, di critica e di espressione, che in Italia è molto bassa, come certificato dai più autorevoli osservatori internazionali.

Il Parlamento è in gravissimo ritardo su una riforma attesa da decenni. È dunque positivo che, nella convulsa fase di chiusura dei lavori che ha preceduto la pausa estiva, la Camera abbia trovato due ore per avviare la discussione in Aula. Purtroppo ciò non basta a dire che il cammino iniziato porterà a una buona riforma.

Diffamazione. Missione Consiglio Europa a Roma 20 ott 2013

Audizioni della "Commissione di Venezia" che deve fornire un parere sulla legislazione italiana all'Assemblea Parlamentare

Una delegazione della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa visita Roma il 21 e 22 ottobre 2013 in missione ufficiale di inchiesta. Incontrerà rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Parlamento, della Corte di Cassazione, dell'Associazione Nazionale Magistrati e rappresentanti di associazioni e del mondo giornalistico.

La missione si svolge in vista della preparazione da parte della Commissione di Venezia, su richiesta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di un parere sulla legislazione italiana in materia di tutela contro la diffamazione e di conflitto d'interessi. La Commissione ha ricevuto l'incarico lo scorso gennaio, dopo l'arresto del giornalista Alessandro Sallusti.

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa vuole sapere se la legislazione italiana sulla diffamazione rispetta gli standard della Convenzione Europea dei Diritti Umani, "se le leggi italiane sulla diffamazione sono in linea con l'articolo 10 della Convenzione che difende la libertà di espressione"; se le modifiche apportate alla legislazione italiana con le leggi Gasparri (sistema tv) e Frattini (conflitto d'interessi) hanno soddisfatto la richiesta del 2005 della Commissione di Venezia di rispettare gli standard dell'organizzazione paneuropea. Nel rapporto approvato dalla assemblea parlamentare contemporaneamente alla decisione di incaricare della verifica la Commissione di Venezia, l'Italia è indicata, insieme a Ungheria e Romania, tra i paesi per i quali il Consiglio d'Europa nutre preoccupazione a causa delle pressioni politiche sulla tv pubblica.

La Commissione di Venezia fu istituita dopo la caduta del Muro di Berlino. Ha svolto e svolge un ruolo determinante nel "consigliare" gli Stati membri - e anche quelli esterni protagonisti della "Primavera araba" - nella stesura o nella revisione delle loro costituzioni. Con il tempo questo organismo ha assunto anche il compito di verificare se le leggi nazionali, in particolare quelle che regolano il funzionamento della magistratura, la libertà dei media e in materia elettorale, sono in linea con gli standard del Consiglio d'Europa.

Gli stati rappresentati nella Commissione sono 47 a cui si aggiungono gli osservatori. Fra questi, l'ultima adesione è stata quella degli Stati Uniti, ammessi lo scorso febbraio.

Diffamazione. Cosa c'è e cosa manca nel testo approvato. Scheda

Positiva l'abolizione del carcere, ma non c'è la depenalizzazione, il freno alle querele è debole, i danni restano illimitati. Gli altri nei

Oltre alla abolizione del carcere, che è un cambiamento epocale di grande portata, [le norme sulla diffamazione a mezzo stampa approvate dalla Camera](#) e in attesa di essere esaminate dal Senato contengono altre importanti novità positive, ma anche lacune e gravi limiti che si spera possano essere superati e corretti. In questo documento, *Ossigeno per l'Informazione* illustra le novità positive, gli interventi deludenti e quelli che mancano all'appello e offre un'elaborazione del testo modificato dalla Camera, quello che sarà sottoposto all'esame dell'assemblea di Palazzo Madama, che ancora non è stato pubblicato dal Parlamento.

I PRINCIPALI LIMITI– Il limite principale di questa riforma è che la diffamazione a mezzo stampa rimane un reato, nonostante tutti i richiami rivolti all'Italia in questi anni per spingerla ad allineare la normativa nazionale agli standard internazionali, a depenalizzare queste violazioni, a regolarle esclusivamente attraverso il codice civile come già avviene nei paesi più democratici. È necessario depenalizzare la diffamazione anche in Italia perché il regime penale su questa delicata materia limita la libertà di informazione.

Gli altri principali difetti della riforma appaiono i seguenti:

- si interviene sull'uso intimidatorio delle querele ma senza creare un deterrente efficace;
- non si interviene sull'analogo abuso che si fa delle cause civili per risarcimento;
- resta inalterata la possibilità di perseguire il giornalista contemporaneamente sul piano civile e penale;
- non si pone un limite ai danni di cui possono essere chiamati a rispondere i giornalisti;
- non si commisurano le sanzioni economiche alle capacità economiche personali;
- si lascia inalterata la possibilità di tenere un giornalista sotto processo per anni;
- si impone una modalità di rettifica troppo rigida, troppo impegnativa per i giornali online;
- si amplia il segreto professionale ma lasciandolo subordinato alle esigenze giudiziarie.

L'INNOVAZIONE PRINCIPALE: STOP CARCERE - La novità più importante è che in Italia i giudici non potranno più condannare per diffamazione a mezzo stampa un giornalista alla pena della reclusione, ma solo a multe comprese fra cinquemila e diecimila euro. Ciò eviterà che si ripetano fatti abnormi, condanne sproporzionate che hanno un effetto intimidatorio sull'intera categoria dei giornalisti. In questi anni ci sono state centinaia di condanne a pene detentive. L'arresto di Alessandro Sallusti e, più di recente, di Francesco Gangemi sono solo le condanne più note.

In casi di assoluta gravità le multe potranno essere più elevate (tra ventimila e sessantamila euro): "Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità". Questa formulazione è molto diversa da quella vigente che fa scattare l'aggravante di fronte alla semplice attribuzione di un fatto determinato. Invece in base a questa riforma l'aggravante scatterà solo se il fatto attribuito è "falso" e chi l'ha provalato ha agito sapendolo. Con malizia, quindi spetterà al giudice stabilire se ha agito così. Questa fattispecie renderà i processi più complessi.

Evidentemente introducendo questa norma il legislatore ha pensato a quelle operazioni mediatiche individuate nella pubblicistica come le "macchine del fango", a quelle campagne faziose condotte da giornali e giornalisti contro bersagli predeterminati che si cerca di danneggiare diffondendo informazioni negative confuse o infondate sul loro conto e accreditando come veri fatti che non lo sono. Il paradigma italiano di queste campagne resta il "[caso Boffo](#)".

SANZIONE PER QUERELA INFONDATA - L'altra norma chiave che viene introdotta dalla riforma prevede una sanzione economica per chi presenta querele pretestuose, immotivate, infondate, in modo da creare un deterrente di fronte all'abuso sempre più frequente che si fa di questi procedimenti a scopo di intimidazione e censura.

In base a questa norma che modifica l'art. 427 del CPP, se il querelato viene assolto il giudice può condannare il querelante a versare una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. L'unica obiezione posta a questa norma, che risponde all'esigenza molto avvertita di scoraggiare l'abuso della querela, che spesso si fa a scopo intimidatorio e censorio, riguarda gli importi delle sanzioni previste: appaiono insufficienti a scoraggiare intimidatori danarosi fra i quali ci sono state in questi anni anche aziende quotate in borsa. Inoltre sarebbe

opportuno prevedere che il querelante pretestuoso rifonda direttamente il giornalista ingiustamente querelato per la sofferenza che gli ha ingiustamente causato.

La Camera ha respinto la proposta altrettanto necessaria studiata per creare un deterrente alle numerosissime cause civili pretestuose per diffamazione intentate a scopo intimidatorio contro i giornalisti. L'emendamento respinto in Aula proponeva di concedere al giudice che rigetta la richiesta di risarcimento la facoltà di condannare il richiedente a versare al giornalista la metà della somma chiesta.

SEGRETO PROFESSIONALE - Il segreto professionale previsto dall'art.200 del CPP, concesso ai giornalisti professionisti, viene esteso ai giornalisti pubblicisti. È una novità attesa da tempo. Rimane però la contraddittoria limitazione prevista dal secondo comma secondo la quale, per esigenze di indagini, il giudice può ordinare al giornalista di rivelare le fonti confidenziali.

LE ALTRE INNOVAZIONI - Altra innovazione positiva rilevante della riforma è la cancellazione della pena accessoria della "riparazione pecuniaria" prevista dall'art.12 della Legge sulla stampa. Discutibile appare invece l'interdizione dei giornalisti condannati dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, norma attenuata dalla circostanza che "con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari".

QUANDO LA RETTIFICA PUO EVITARE LA PUNIZIONE - Altra importante novità positiva è che la pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni chiarificatrici pubblicate spontaneamente diventerà causa di non punibilità. Non sarà automatico, spetterà al giudice valutare rettifiche e precisazioni sono valide a questi fini.

ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE - La riforma estende le norme sulla diffamazione a mezzo stampa ai media online e via etere, che finora non erano esplicitamente inclusi. I giudici attualmente applicano per analogia a questi media le norme fissate nel 1948 per la stampa scritta.

Ciò determina una applicazione non omogenea delle norme con vari eccessi in particolare rispetto alla informazione online e in particolare ai blog: si ricordano in proposito le sentenze che hanno condannato un blogger per il reato di stampa clandestina e le numerose ordinanze che sequestrano e oscurano blog, siti internet e singole notizie senza concedere ai soggetti colpiti chiare garanzie. I blog restano sono esclusi dall'obbligo di rettifica. Invece la riforma impone questo obbligo esplicitamente ai giornali online registrati presso il Tribunale Civile ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa del 1948. Questa categoria comprende i giornali telematici con un bilancio annuo superiore a 100 mila euro e quelli che ricevono contributi pubblici.

RETTIFICHE SENZA COMMENTO - La nuova regolazione del diritto di rettifica suscita numerose obiezioni. La riforma più vincolante l'obbligo di pubblicare la rettifica prevista dall'articolo 8 della Legge stampa, che ne fissa la lunghezza massima in trenta righe di testo, per non incorrere in sanzioni pecuniarie comprese fra 8 a 16 mila euro. Diversamente da ciò che avviene adesso, sarà vietato fare seguire alla rettifica un commento o una risposta per precisare le circostanze in tutto o in parte. Questo vincolo è tassativo.

Vari osservatori considerano questa modalità limitativa della libertà di stampa, poiché la rettifica che un media è obbligato ad ospitare può contenere affermazioni in tutto o in parte imprecise o false. Si fa un esempio eloquente: un giornale scrive che Tizio ha rubato cento pecore. Tizio

chiede la pubblicazione di una rettifica in cui dice: che affermare che ho rubato cento pecore è completamente falso e diffamatorio. Cosa deve fare il giornale se ad una attenta verifica gli risulta che Tizio non ha rubato cento pecore ma ne ha rubate duecento o solo cinquanta?

CHI DEVE PUBBLICARE LA RETTIFICA - L'articolo 1 del testo varato dalla Camera dice espressamente che tutti indistintamente i giornali registrati (cartacei, telematici o via etere) quando ricevono una richiesta di rettifica ai sensi dell'art.8 della Legge sulla stampa sono tenuti a pubblicarla gratuitamente e senza commento senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: «Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]. È stato precisato che l'obbligo si applica "limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive".

TEMPI E MODALITÀ DELLA RETTIFICA - Una ulteriore specificazione riguarda tempi e modalità: "le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica"; per le pubblicazioni periodiche valgono i termini vigenti: "Non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta".

LIBRI - Gli editori di pubblicazioni non periodiche sono tenuti a pubblicare le rettifiche entro due giorni sui loro siti ufficiali e a inserirle nelle successive ristampe.

COMPETENZA TERRITORIALE - Viene proposta una norma differenziata che penalizza l'informazione online: le querele a loro carico saranno giudicate dal giudice del luogo di residenza della persona offesa. Una norma a garanzia della persona offesa che rende più costosa la difesa legale dei media online.

DIRETTORE E AUTORE - È stata introdotta una norma a garanzia dell'autore dell'articolo di cui si chiede la rettifica: il direttore sarà tenuto a informarlo della richiesta di rettifica. Ciò permetterà al giornalista di scindere le sue responsabilità rispetto alla eventuale scelta di non pubblicare la rettifica e alle conseguenze di quella scelta. Adesso accade spesso che l'autore dell'articolo non sia informato della richiesta di rettifica. La nuova normativa sancisce che "Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare la rettifica".

DIRETTORE RESPONSABILE - La responsabilità del direttore responsabile per la pubblicazione di notizie diffamatorie rimane, ma questi potrà trasferire tale responsabilità ad altri giornalisti. Secondo il testo approvato dalla Camera, "il direttore o il vicedirettore responsabile, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo". Questa norma ha suscitato alcune perplessità perché fa venire meno la responsabilità unitaria per l'intera pubblicazione, perché apre la strada ad una polverizzazione di tale responsabilità.

CALCOLO DEI DANNI PER GLI EDITORI - Con una innovazione positiva, si precisa che il giudice chiamato a valutare il danno causato da una accusa di diffamazione a mezzo stampa "tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica".

DANNI ILLIMITATI PER I GIORNALISTI - Non è invece previsto, e costituisce uno dei motivi di allarme, che il giudice tenga conto delle capacità economiche dell'editore e del giornalista, per evitare che le ingiunzioni siano sproporzionate e impedendo la prosecuzione dell'attività giornalistica o editoriale si risolvano in una limitazione della libertà di stampa, come avviene attualmente in Italia, a causa del fatto che i giornalisti e gli editori rispondono di danni illimitati.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE IMPOSSIBILE - La mancanza di un tetto ai risarcimenti ottenibili dai giornalisti per diffamazione e di parametri soggettivi del giornalista per la determinazione del danno, sommandosi alla qualificazione penale della diffamazione a mezzo stampa rendono impossibile creare un fondo assicurativo in grado di offrire alla categoria professionale un'ampia copertura dei danni per responsabilità civile a un costo sopportabile. Se si aggiunge che molti giornalisti non hanno tutela legale né manleva dell'editore e devono sostenere in proprio le spese legali delle querele e della cause per diffamazione, si comprende perché la semplice minaccia di presentare una querela o una richiesta di risarcimento ha un effetto intimidatorio su gran parte dei giornalisti italiani.

DURATA DEI PROCESSI - La nuova normativa introduce una novità a vantaggio dei giornalisti: d'ora in poi "l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione", e non più in dieci anni. Nessun intervento invece per ridurre l'eccessiva durata dei processi per diffamazione, visto che proprio il protrarsi per anni dei processi e delle cause consente l'uso intimidatorio di questi strumenti giudiziari. *Ossigeno* propone da tempo che, per prassi, quando un giornalista è querelato per diffamazione il pm svolga l'indagine istruttoria prima di incriminarlo, e che le citazioni per danni siano sottoposte a un filtro di ammissibilità.

INGIURIA E DIFFAMAZIONE SEMPLICE - Il testo cancella il carcere anche per l'ingiuria e la diffamazione semplice, aumentando le pene pecuniarie. Per l'ingiuria la multa arriverà a cinquemila euro e potrà essere raddoppiata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è commessa in presenza di più persone. Il reato di ingiuria sarà punito anche per ciò che si scrive sul web.

L'ILLECITO CHE NON C'È - Di fronte a un numero altissimo di comportamenti che non sono sanzionabili in base all'attuale legislazione ma vanno contro lo spirito e la lettera dell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la piena libertà di espressione, è necessario proteggere l'articolo 21 con una norma di legge che preveda sanzioni per tali comportamenti, configurandoli quali illeciti perseguibili ai sensi del Codice Civile. *Ossigeno* per l'informazione indica da tempo questa esigenza e nelle sue statistiche classifica già questi comportamenti con il nome di "Ostacolo alla libertà di espressione". Sarebbe inoltre opportuno che la legge prevedesse per tutti gli illeciti e i reati esistenti commessi allo scopo di ostacolare la libertà di espressione una aggravante specifica da contestare ogni volta che l'illecito o il reato è compiuto con questa finalità.

[LEGGI IL TESTO VARATO DALLA CAMERA](#)

[Diffamazione. Del Frate: "Rinuncio alla prescrizione" 22 ott 2013](#)

[Diffamazione. "Gazzetta Modena" condannata a multa 22 ott 2013](#)

Diffamazione. Occorre scoraggiare chi querela 24 ott 2013

L'intervento dell'avvocato Guido Scorza sul [disegno di legge](#) che riforma le querele trasmesso al Senato

[Lo scorso 17 ottobre la Camera dei Deputati ha finalmente approvato](#), dopo lungo travaglio, [il testo della riforma della disciplina sulla diffamazione](#), ora trasmesso al Senato. Chi è condannato per diffamazione non andrà più in carcere. È una decisione storica che non può che essere salutata con soddisfazione ma si sbaglierebbe a cantare vittoria.

L'Italia resta – in termini di libertà di informazione – un Paese sub-civile perché la diffamazione resta reato anche se ora punito “solo” con una pena pecuniaria e non più con la galera. La Camera dei Deputati, sfortunatamente, non se l'è sentita di fare il passo che la comunità internazionale da tempo ci chiede di fare: depenalizzare davvero la diffamazione, derubricandola ad un illecito civile.

Giornalisti – professionisti e non – direttori dei giornali e blogger continueranno quindi ad essere vittime di querele temerarie ispirate dalla volontà di mettere a tacere voci e testiere scomode e non da quella, sacrosanta, di tutela la reputazione o la dignità di una persona offesa. Troppo blanda – per non dire inesistente – la sanzione, fino a 10mila euro, che potrebbe vedersi irrogare chi abusasse di una querela per diffamazione. I Lorisignori della politica, i capitani d'industria e gli uomini dello spettacolo ovvero coloro che, con maggiore frequenza, sono autori consapevoli di querele temerarie non si lasceranno certamente scoraggiare dal rischio che l'operazione potrebbe costargli fino a 10mila euro di più.

Ma il problema di fondo è un altro: la Camera dei Deputati non se l'è, soprattutto, sentita – nonostante gli emendamenti in tal senso presentati – di intervenire in materia civile, limitando la misura del risarcimento del danno esigibile da un blogger o da un giornalista in caso di diffamazione. Giornalisti, direttori e blogger continueranno, pertanto, ad essere destinatari di azioni risarcitorie a sei o sette zeri, destinate a durare anni ed a rappresentare una spada di Damocle da sola capace di frenarne penne, tastiere e parole. Se il Senato non interverrà, la riforma della disciplina della diffamazione sarà stata vana.

Non c'è dubbio, infatti, che per un giornalista o per un blogger è più disincentivante correre il rischio concreto di vedersi condannato a pagare per un articolo di poche decine di righe più di quanto abbia guadagnato in tutta la sua vita che correre quello – in vero davvero remoto nell'esperienza italiana – di finire addirittura in galera per ciò che si è scritto. È davvero indispensabile che il Senato si occupi anche delle azioni risarcitorie con le quali, con l'alibi della tutela della reputazione, si mira, in realtà, a mettere un cerotto sulla bocca dell'autore di un articolo pungente.

È necessario, almeno, che il Senato ripeschi ed approvi un emendamento frettolosamente bocciato alla Camera che avrebbe introdotto nella nuova disciplina una regola in forza della quale chi agisce, dinanzi al giudice civile, in modo temerario, in materia di diffamazione, corre il rischio di vedersi condannato a pagare una somma capace di disincentivarlo dal provare ad abusare di un diritto limitando l'altrui libertà di informazione.

Il Senato, tuttavia, avrà molto altro da fare perché il testo uscito dalla Camera è, a tratti, ancora “grossolano” ed impreciso in taluni passaggi. Temi di straordinaria importanza come la responsabilità dei direttori dei giornali online per i commenti postati dai lettori – specie dopo [la recente](#)

[sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo](#) –, come le modalità di esecuzione della rettifica, in generale ed in particolare da parte delle testate telematiche e come la nuova disciplina sulla protezione delle fonti richiedono un approfondimento e maggiore attenzione.

Non ha senso, per esempio, nell'era di Wikileaks e del Whistleblower, garantire la tutela delle fonti ai soli giornalisti professionisti e pubblicisti. Non c'è ragione per escludere da questa tutela chiunque diffonda informazioni – ovviamente se di interesse pubblico – online. E, d'altra parte, se la legge nega una simile tutela, l'unico risultato che si ottiene è quello di incentivare la nascita e la proliferazione di servizi di denuncia anonima.

A questo punto la parola passa al Senato dove c'è da augurarsi che si lavori bene e rapidamente per non vanificare il lavoro dei Deputati ma, ad un tempo, per renderlo utile e davvero efficace, scongiurando il rischio che la manovra risulti niente di più che un'ennesima iniziativa di facciata a scopo esclusivamente mediatico e politico. Se l'obiettivo reale è proteggere la libertà di informazione, allora, occorre che il Senato disinnesci le tante mine ancora presenti lungo il cammino di chi sceglie di fare informazione per dovere o per piacere.

131025_Dossier Ossigeno Diffamazione